



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE IMPRESA

N. 2778/2020 R.G.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Innocenza Vono	Presidente
dott.ssa Lina Tosi	Giudice
dott. Fabio Doro	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 2778/2020 R.G.** promossa da:

FALLIMENTO MELEGATTI S.P.A. (c.f. 00344540232), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. STANGHELLINI LORENZO,

attore,

contro

PERAZZOLI EMANUELA (c.f. PRZMNL55R69L781T) e **RONCA GILIOLA** (c.f. RNCGLL42M42L781R), rappresentate e difese dall'avv. MASTRODOMENICO ALESSANDRO e dall'avv. PREZIUSO ETTORE,

LERCARI UMBERTO (c.f. LRCMRT55L11D969J), rappresentato e difeso dall'avv. LERCARI GRAZIANO,

TROIANI RUGGERO (c.f. TRNRGR51D12L781H), rappresentato e difeso dall'avv. CINTI RICCARDO,

TURCO DOMENICO (c.f. TRCDNC51E01L781Q), rappresentato e difeso dall'avv. VESENTINI PIERLUIGI,

PINZI FABIO (c.f. PNZFBA55L17F205D), rappresentato e difeso dall'avv. DAL DOSSO



SARA,

MARTELLO PATRIZIA (c.f. MRTPRZ54H45A837F) e **DUGATTO PAOLO** (c.f. DGTPLA65E31E682G), rappresentati e difesi dall'avv. DINDO STEFANO e dall'avv. ANDRETTO LUCA,

GRONICH DANIELE (c.f. GRNDNL58S28L781U), rappresentato e difeso dall'avv. FACCI GIOVANNI,

EY - ERNST & YOUNG S.P.A. (c.f. 00434000584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ARATARI FRANCESCO e dall'avv. SACCHI VERA,
convenuti,

con la chiamata in causa di

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. (c.f. 10548370963), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. D'ELIA NICOLÒ,

ZURICH INSURANCE EUROPE A.G., già **ZURICH INSURANCE PLC** (c.f. 05380900968), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. SOZZI CRISTINA e dall'avv. DIFINO MATTEO,

AIG EUROPE S.A. (c.f. 978199401522), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. BOZZOLA GIAMPIETRO,

terze chiamate,

con l'intervento di

ROMA 2014 S.R.L. (c.f. 12832641000), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. prof. STANGHELLINI LORENZO,

terza intervenuta ex art. 111 c.p.c.,

in punto: azione di responsabilità.

CONCLUSIONI

Conclusioni del Fallimento Melegatti s.p.a.:

si vedano le conclusioni della terza intervenuta *ex art. 111 c.p.c.* quale successore a titolo particolare Roma 2014 s.r.l.

Conclusioni della convenuta Perazzoli:

«Voglia cotesto Tribunale, rigettata ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, alla luce delle argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo e nei seguenti scritti difensivi:



- in via principale e nel merito: a) dichiarare la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. alla luce delle deduzioni argomentate nelle note autorizzate versate in atti; b) respingere ogni domanda formulata dal Fallimento Melegatti spa nei confronti dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque di ogni domanda formulata – anche trasversalmente -dagli altri convenuti;

- in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, e quindi in via subordinata, manlevare l'esponente da ogni pretesa attorea con condanna del terzo chiamato in causa ZURICH INSURANCE S.p.a. - Rappresentanza Generale per L'Italia – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto sarà eventualmente riconosciuto ed accertato dal Tribunale in favore della attrice e posto a carico della esponente; b) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

- in via istruttoria: rigettata ogni avversa istanza:

A. – Chiede ammettersi interrogatorio formale che deferisce ai Sigg. Umberto Lercari, Dugatto Paolo, Martello Patrizia, Gronigh Daniele, Ruggero Troiani e Domenico Turco sulle seguenti circostanze:

- 1) “Vero che i Sigg. Umberto Lercari, Dugatto Paolo, Martello Patrizia, Gronigh Daniele, Gigliola Ronca, Ruggero Troiani, Domenico Turco erano a conoscenza della circostanza che gli Istituti di credito, precisamente Ubi banca, Unicredit, Intesa San Paolo, banca BPM e/o Leasing, avrebbero finanziato la Melegatti”;
- 2) “Vero che il CDA di Melegatti aveva affidato ogni aspetto finanziario al dott. Lercari che ha costantemente monitorato, con i diversi istituti di credito, la situazione”;
- 3) “Vero che gli stessi istituti di credito, ed in particolare il Banco Popolare, avevano garantito che la pratica di finanziamento sarebbe stata istruita con esito positivo”;
- 4) “Vero che molti Istituti, nonostante avessero già espresso informalmente parere positivo alla concessione del finanziamento richiesto, dichiaravano la mancata approvazione dello stesso a causa di interferenze ostruzionistiche poste in essere dal Sig. Michele Turco”;
- 5) “Vero che il Sig. Michele Turco rappresentava all'Avv. Carlo Fratta Pasini l'insussistenza di garanzie di restituzione del prestito eventualmente erogato a causa di controversie sorte tra i soci della società, note anche alla cronaca locale”;



6) *“Vero che l’offerta di acquisto delle azioni Melegatti S.p.A. di proprietà di Emanuela Perazzoli, Ronca Gigliola e Ronca Irmanella, pervenuta dal Gruppo Spezzapria per l’importo di 21/milioni di euro (ben 8/milioni in più rispetto all’aggiudicazione) oltre i debiti di Melegatti, restava impossibile da accettare a causa dell’intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del Sig. Michele Turco, il quale però mancava di dar seguito concreto all’esercitato diritto”;*

7) *“Vero che, se il Sig. Michele Turco avesse dato seguito concreto all’esercitato diritto di prelazione, ci sarebbero state le condizioni per evitare il fallimento della società”;*

8) *“Vero che il Sig. Michele Turco ostacolava la vendita delle dette azioni che avrebbe permesso il passaggio di proprietà del quorum maggioritario degli azionisti della Melegatti S.p.A. ed avrebbe quindi consentito il reperimento di risorse finanziarie per poter concludere il progetto <<Nuova Marelli>>, ancora in itinere”;*

9) *“Vero che il Sig. Turco Michele interferiva sul contratto “Ferrero” recandosi più volte presso la sede di Ferrero e cercando di ostacolarne la stipulazione”;*

10) *“Vero che il Sig. Turco Michele istigava il Sig. Peraro (dipendente della Melegatti), durante la fase di concordato, a depositare un esposto alla Guardia di Finanza per paventata emissione di fatture false, il cui epilogo ha condotto alla dichiarazione di fallimento della Melegatti”.*

B. - *Chiede ammettersi prova testimoniale per i Sigg. Michele Turco e Giulio Turco sulle predette circostanze.*

C. – *Chiede ammettersi prova testimoniale per l’Avv. Carlo Fratta Pasini (presidente del Banco Popolare di Verona) sulle circostanze nn. 4) e 5), nonché sulle seguenti:*

11) *“Vero che il finanziamento di 5 milioni, nonostante il contratto Ferrero, non sarebbe stato concesso se le controversie tra i soci non fossero state definite; e che Michele Turco si recava più volte in banca a chiedere finanziamenti per acquistare Melegatti, in ottica di esercitare il diritto di prelazione”.*

D. – *Chiede ammettersi prova testimoniale con i Sigg. Avv. Paolo Franceschini e Avv. Riccardo Tedeschi sulle seguenti circostanze nn. 6), 7), 8), 9) e 10).*

E. – *Chiede ammettersi prova testimoniale con il Sig. Fabio Federici, sulle seguenti circostanze:*

12) *“Vero che il Sig. Fabio Federici era il responsabile della trattativa Ferrero - Nuova Marelli”;*

13) *“Vero che la trattativa fallì a causa del rifiuto opposto dal Sig. Michele Turco, di alienare la propria quota”».*



Conclusioni della convenuta Ronca:

«Voglia cotesto Tribunale, rigettata ogni avversa deduzione, richiesta ed eccezione, alla luce delle argomentazioni già esposte nell'atto introduttivo e nei seguenti scritti difensivi:

- in via principale e nel merito: a) dichiarare la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. alla luce delle deduzioni argomentate nelle note autorizzate versate in atti; b) respingere ogni domanda formulata dal Fallimento Melegatti spa nei confronti dell'esponente in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque di ogni domanda formulata – anche trasversalmente -dagli altri convenuti;

- in via subordinata: a) nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, e quindi in via subordinata, manlevare l'esponente da ogni pretesa attorea con condanna del terzo chiamato in causa ZURICH INSURANCE S.p.a. - Rappresentanza Generale per L'Italia – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto sarà eventualmente riconosciuto ed accertato dal Tribunale in favore della attrice e posto a carico della esponente; b) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;

- in via istruttoria: rigettata ogni avversa istanza:

A. – Chiede ammettersi interrogatorio formale che deferisce ai Sigg. Umberto Lercari, Dugatto Paolo, Martello Patrizia, Gronigh Daniele, Ruggero Troiani e Domenico Turco sulle seguenti circostanze:

- 1) “Vero che i Sigg. Umberto Lercari, Dugatto Paolo, Martello Patrizia, Gronigh Daniele, Gigliola Ronca, Ruggero Troiani, Domenico Turco erano a conoscenza della circostanza che gli Istituti di credito, precisamente Ubi banca, Unicredit, Intesa San Paolo, banca BPM e/o Leasing, avrebbero finanziato la Melegatti”;
- 2) “Vero che il CDA di Melegatti aveva affidato ogni aspetto finanziario al dott. Lercari che ha costantemente monitorato, con i diversi istituti di credito, la situazione”;
- 3) “Vero che gli stessi istituti di credito, ed in particolare il Banco Popolare, avevano garantito che la pratica di finanziamento sarebbe stata istruita con esito positivo”;
- 4) “Vero che molti Istituti, nonostante avessero già espresso informalmente parere positivo alla concessione del finanziamento richiesto, dichiaravano la mancata approvazione dello stesso a causa di interferenze ostruzionistiche poste in essere dal Sig. Michele Turco”;



5) *“Vero che il Sig. Michele Turco rappresentava all’Avv. Carlo Fratta Pasini l’insussistenza di garanzie di restituzione del prestito eventualmente erogato a causa di controversie sorte tra i soci della società, note anche alla cronaca locale”;*

6) *“Vero che l’offerta di acquisto delle azioni Melegatti S.p.A. di proprietà di Emanuela Perazzoli, Ronca Gigliola e Ronca Irmanella, pervenuta dal Gruppo Spezzapria per l’importo di 21/milioni di euro (ben 8/milioni in più rispetto all’aggiudicazione) oltre i debiti di Melegatti, restava impossibile da accettare a causa dell’intervenuto esercizio del diritto di prelazione da parte del Sig. Michele Turco, il quale però mancava di dar seguito concreto all’esercitato diritto”;*

7) *“Vero che, se il Sig. Michele Turco avesse dato seguito concreto all’esercitato diritto di prelazione, ci sarebbero state le condizioni per evitare il fallimento della società”;*

8) *“Vero che il Sig. Michele Turco ostacolava la vendita delle dette azioni che avrebbe permesso il passaggio di proprietà del quorum maggioritario degli azionisti della Melegatti S.p.A. ed avrebbe quindi consentito il reperimento di risorse finanziarie per poter concludere il progetto <<Nuova Marelli>>, ancora in itinere”;*

9) *“Vero che il Sig. Turco Michele interferiva sul contratto “Ferrero” recandosi più volte presso la sede di Ferrero e cercando di ostacolarne la stipulazione”;*

10) *“Vero che il Sig. Turco Michele istigava il Sig. Peraro (dipendente della Melegatti), durante la fase di concordato, a depositare un esposto alla Guardia di Finanza per paventata emissione di fatture false, il cui epilogo ha condotto alla dichiarazione di fallimento della Melegatti”.*

B. - *Chiede ammettersi prova testimoniale per i Sigg. Michele Turco e Giulio Turco sulle predette circostanze.*

C. – *Chiede ammettersi prova testimoniale per l’Avv. Carlo Fratta Pasini (presidente del Banco Popolare di Verona) sulle circostanze nn. 4) e 5), nonché sulle seguenti:*

11) *“Vero che il finanziamento di 5 milioni, nonostante il contratto Ferrero, non sarebbe stato concesso se le controversie tra i soci non fossero state definite; e che Michele Turco si recava più volte in banca a chiedere finanziamenti per acquistare Melegatti, in ottica di esercitare il diritto di prelazione”.*

D. – *Chiede ammettersi prova testimoniale con i Sigg. Avv. Paolo Franceschini e Avv. Riccardo Tedeschi sulle seguenti circostanze nn. 6), 7), 8), 9) e 10).*

E. – *Chiede ammettersi prova testimoniale con il Sig. Fabio Federici, sulle seguenti circostanze:*



- 12) *“Vero che il Sig. Fabio Federici era il responsabile della trattativa Ferrero - Nuova Marelli”;*
13) *“Vero che la trattativa fallì a causa del rifiuto opposto dal Sig. Michele Turco, di alienare la propria quota”».*

Conclusioni del convenuto Lercari:

“Il Tribunale, contrariisreiectionis, previa ammissione a provare per interrogatorio e testi così come indicati le circostanze capitolate ai punti da 1 a 17 della memoria istruttoria 28/03/2022; in via principale e nel merito respinga ogni domanda formulata dal fallimento Melegatti spa e da Roma 2014 srl quale successore del fallimento Melegatti spa nei confronti del conchiudente dott. Umberto Lercari mediante atto di citazione 11 Marzo 2020 perché infondata in fatto e in diritto; in via subordinata e in denegato caso di accoglimento totale o parziale dell'attrice domanda, dichiarare ZurichInsurance spa in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto dott. Umberto Lercari da ogni conseguenza patrimoniale o comunque economica in ordine alla quale dovesse per avventura subire condanna per i titoli di cui è causa in favore del fallimento Melegatti spa ovvero di Roma srl. Vinte in ogni caso le spese e gli onorari del presente giudizio da porsi a carico di Roma srl o, nell'ipotesi subordinata, di ZurichInsurance spa”.

Conclusioni del convenuto Troiani:

«In via preliminare di rito:

- 1) *Accertarsi per i motivi dedotti nella comparsa di costituzione dd 30.09.2020 la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 164 quarto co. cpc per l'assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda azionata in giudizio nei confronti dell'avv. Ruggero Troiani;*

Nel merito:

- 2) *Rigettarsi ogni avversaria pretesa risarcitoria proposta nei confronti dell'avv. Ruggero Troiani siccome infondata in fatto e diritto;*

In via subordinata di merito:

- 3) *nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree e nell'ipotesi in cui l'avv. Ruggero Troiani fosse ritenuto, anche solo in parte, responsabile dei danni il cui risarcimento è stato chiesto dal Fallimento Melegatti Spa, accertarsi e graduarsi ex art. 1299 e/o 2055 co. 2° c.c.. la misura della responsabilità di ogni singolo convenuto tenuto al*



*risarcimento del danno, ridursi secondo giustizia le domande proposte dall'attrice e in accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto accertata l'operatività della polizza n. 920B4999 condannarsi la chiamata in causa società **Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede secondaria in Italia in 20159 Milano Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.IVA 05380900968 – pec **zurich.insurance.plc@pec.zurich.it** a tenere l'avv. Ruggero Troiani, nei limiti del massimale di polizza di € 5.000.000,00 da maggiorarsi di € 50.000,00 a titolo di massimale in eccesso pattuito per ciascun amministratore non esecutivo, sollevato ed indenne da ogni statuizione di condanna dovesse essere pronunciata nei suoi confronti.*

In ogni caso:

- 4) *Condannarsi la chiamata in causa società **Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede secondaria in Italia in 20159 Milano Via Benigno Crespi n. 23, C.F./P.IVA 05380900968 – pec **zurich.insurance.plc@pec.zurich.it**, in via solidale e/o alternativa con il fallimento attore, a rifondere ai sensi di polizza all'avv. Ruggero Troiani le spese di causa;*
- 5) *vittoria di spese ed onorari di causa;*

In via istruttoria:

- 6) *Ferme le eccezioni e contestazioni in merito all'inammissibilità ed erroneità della CTU svolte in causa, si ribadisce l'eccezione di nullità della CTU di cui all'elaborato del dott. Giovanni Sandrini per i motivi tutti dedotti nelle note all'udienza del 13.12.2023 e nella memoria dd. 22.01.2024:*

In via istruttoria subordinata:

- 7) *Ferme le eccezioni e contestazioni svolte in causa nella memoria n. 3) di cui all'art. 183 6° co. cpc in merito all'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, si chiede in via subordinata l'ammissione delle istanze formulate nella memoria n. 2) di cui all'art. 183 6° co. cpc:*
- a) *ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:*
 - 1) *Vero che il Curatore Speciale del socio Irma Nella Ronca, interdetta, dott. Elio Aldegheri, otteneva dal Giudice Tutelare del Tribunale di Verona, dott. Ernesto d'Amico, l'autorizzazione a proporre la nomina dell'avv. Ruggero Troiani quale consigliere di*



Amministrazione della Melegatti Spa;

- 2) Vero che l'avv. Troiani era stato scelto e delegato a tutelare gli interessi della interdetta socia, sig.ra Irma Nella Ronca, in vista della possibile, imminente cessione del suo pacchetto azionario in esecuzione della offerta formulata dalla società Sominor Srl che per le azioni rappresentative del 64% del capitale aveva offerto il prezzo di Euro 8.022.000;*
 - 3) Vero che il socio Dott. Michele Turco, ricevuta dai soci venditori sigg.re Emanuela Perazzoli, Irma Nella Ronca e Gigliola Ronca la "denuntiatio" relativa all'offerta di acquisto delle azioni formulata dalla Sominor srl nell'agosto del 2016 di cui al **doc. n. 23** che si rammostra, aveva dichiarato di voler esercitare il diritto di prelazione;*
 - 4) Vero che nel corso della riunione del 10.02.2017 il Presidente del Consiglio di amministrazione della Melegatti Spa, avv. Perazzoli, comunicava che, quale conseguenza dell'inadempimento alla diffida ad adempiere inviata dalla Ferrero Spa e ricevuta dalla Melegatti in data 8 gennaio 2017, il contratto stipulato in data 11.04.2016 si era risolto;*
 - 5) Vero che all'appuntamento fissato presso il notaio Fantin in Verona in data 9 febbraio 2017 per la vendita delle azioni di proprietà delle sig.re Emanuela Perazzoli, Irma Nella Ronca e Gigliola Ronca non si è presentato il dott. Michele Turco, socio prelazionario, come da dichiarazione del Notaio Fantin che, prodotta sub **doc. n. 26**, si rammostra al teste;*
 - 6) Vero che, nel mese di Agosto 2017, l'avv. Ruggero Troiani si incontrò più volte con l'avv. Fulvio Cavalleri, legale di fiducia della Melegatti s.p.a., chiedendo di valutare e sottoporre al consiglio con urgenza una proposta per far accedere la Melegatti s.p.a. ad una procedura concorsuale.*
- Si indicano a testi il dott. Elio Aldegheri domiciliato in 37128 Verona, Via Sirtori n. 4/D e l'avv. Fulvio Cavalleri domiciliato in 37135 Verona, Via Dominutti n. 20 con riserva di altri e di ulteriormente dedurre e produrre ai sensi di legge.*
- b) al fine di completare la documentazione in atti relativa al rapporto intercorso tra Melegatti Spa e Ferrero Spa, si chiede ordinarsi a parte attrice ex art. 210 cpc di produrre anche la copia della scrittura privata del 11.04.2016 stipulata tra queste società. Alla luce dell'ordine di produzione dd. 13.12.2022 dello stato passivo della Nuova Marelli, si chiede, inoltre, venga ordinata al fallimento della Melegatti s.p.a. la produzione dell'atto di aggiudicazione e/o vendita dell'azienda della Melegatti, copia dello stato passivo del fallimento della società».*



Conclusioni del convenuto Turco:

«In via preliminare di rito:

Dichiararsi la nullità totale e/o parziale con riferimento ai punti d-g- f-della C.T.U. per le ragioni illustrate nelle note autorizzate

Nel Merito:

1) Respingersi le domande tutte da chiunque dedotte in quanto irrituali, inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto.

In via subordinata:

2) Determinarsi le singole responsabilità dei vari soggetti tenuti al risarcimento del danno, distinguendosi le responsabilità attribuibili agli organi delegati, ai Sindaci e alla società di revisione EY Ernest & Young da quella dei consiglieri non esecutivi: in caso di accertata responsabilità solidale; conseguentemente determinarsi la somma proporzionale da ognuno dovuta in base alle specifiche competenze, condannandosi, anche in via di regresso, gli amministratori esecutivi e/o gli atri soggetti ritenuti responsabili a tenere sollevato e indenne il dott. Turco Domenico, da ogni somma che risultasse da lui dovuta o che dovesse corrispondere in virtù della presente azione;

3) Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi la compagnia di assicurazione ZURICH INSURANCE PLC, con Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia in 20159 Milano, VIA BENIGNO CRESPI 23 a tenere sollevato e indenne il dr Turco Domenico da ogni e qualsiasi domanda da chiunque svolta nei suoi confronti per capitale spese ivi comprese le spese legali da lui sostenute;

4) Spese legali interamente rifuse.

In via istruttoria:

Ogni avversa istanza respinta: ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:

1) Vero che l'organigramma della Melegatti s.p.a. era così formato:

(i) un C.d.A. composto da cinque membri, di cui, due con deleghe esecutive (Perazzoli, Lercari) e tre consiglieri senza deleghe (Dr. Turco, Ronca, Avv. Troiani).

(ii) una struttura amministrativa composta da personale dipendente sia funzionari, nelle persone del rag. Carlo Maroldi, il dott. rag. Alberto Gandini, il dott. Michele D'Apollo, che impiegati nelle persone di Pigozzo Monica, Luisa Zago, Luana Zanoni, Sabina Pavarotti, Luisa Moretti



(iii) un Collegio Sindacale di tre validi professionisti

(iv) una società di revisione, la EY Ernest & Young.

2) Vero che la tenuta della contabilità, i rapporti con i fornitori e con i clienti, la predisposizione dei bilanci e le incombenze fiscali erano operate dalla struttura amministrativa sulla base delle direttive impartite dagli amministratori esecutivi.

3) Vero che a seguito della sottoscrizione del contratto, Ferrero s.p.a. ha preteso che Nuova Marelli, acquistasse ulteriori macchinari per la sicurezza del prodotto, non previsti inizialmente. Precisi il teste il relativo importo.

4) “Vero che il corrispettivo dell’offerta di acquisto delle quote sociali appartenenti al gruppo “Ronca” per l’importo di € 8.022.200, reiterata il 1.8.2016, è stato determinato da Sominor S.r.l., sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate dalla società di revisione DBO di Milano alla quale aveva affidato apposita “due diligence”

5) Vero che il Tribunale di Verona ha autorizzato il Dr. Elio Aldegheri che ne aveva fatto motivata istanza quale curatore speciale di Irma Nella Ronca, a procedere alla vendita delle sue quote sociali alla Sominor s.r.l. al corrispettivo da questi indicato nell’offerta di acquisto di cui al capo che precede.

6) Vero che Nuova Marelli s.p.a., in occasione della predisposizione degli impianti per la produzione ha stipulato vari contratti di leasing, ottenuto finanziamenti e delibere finanziamenti condizionate per importi complessivi superiori a €. 6.000.000. Precisi il teste.

Testi con riserva di altri: rag. Carlo Maroldi, dott. rag. Alberto Gandini, dott. Michele D’Apollo, Pigozzo Monica, Luisa Zago, Luana Zanoni, Sabina Pavarotti, Luisa Moretti, Giacomo Spezzapria, Dr Elio Aldegheri.

Si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c. al fallimento Nuova Marelli s.r.l. in persona del curatore/i pro-tempore di esibire in giudizio lo stato passivo, il programma di liquidazione depositato e l’inventario dei beni della fallita.

Si chiede che venga ordinato ex art.210 c.p.c. all’attore di esibire in giudizio, le relazioni dei curatori, l’inventario dei beni, l’atto di aggiudicazione della vendita dell’azienda Melegatti, dei suoi beni o assets.

Si chiede abilitazione alla prova diretta e contraria sui capitoli dell’attore che dovessero essere ammessi, con riserva di integrare la lista testi».



Conclusioni del convenuto Pinzi:

“Nel merito:

- *In via principale: respingersi ogni domanda svolta nei confronti di Pinzi Fabio perché infondata sia in fatto che in diritto;*
- *In via di estremo subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti del convenuto Pinzi Fabio, mantenersi l'obbligazione risarcitoria in misura strettamente proporzionale al grado di colpa accertato in capo allo stesso, con esclusione dei danni imputabili ad altri convenuti, ed in ogni caso graduarsi la responsabilità dei convenuti stessi in ipotesi di condanna in solido;*
- *con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA inclusi;*

In via subordinata istruttoria: *La difesa del convenuto Fabio Pinzi, richiamandosi alla seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cpc, chiede di essere ammessa alla prova testimoniale sui seguenti capitoli:*

- 1) vero che il Dott. Fabio Pinzi presentò le dimissioni da tutte le cariche societarie il giorno 1 febbraio 2016 con effetto immediato informandone la presidente, i consiglieri di amministrazione, il presidente del collegio sindacale e il direttore amministrativo Dott. Gandini, come da documento che si mostra al teste (doc. n. 2);*
- 2) vero che il Dott. Fabio Pinzi era consigliere di amministrazione di Melegatti Spa incaricato di seguire il settore commerciale e marketing, come da organigramma che viene mostrato al teste (doc. n. 3);*
- 3) vero che il Dott. Pinzi, in veste di consigliere di amministrazione di Melegatti Spa incaricato di seguire il settore commerciale e marketing, nell'autunno 2014 prese contatto con il gruppo Ferrero, e per esso con il Dott. Fabio Federici, al fine di avviare una collaborazione nel settore dei prodotti continuativi;*
- 4) vero che a partire dall'anno 2016 il Dott. Lercari, sulla base dei contratti quadro sottoscritti con alcuni clienti, inseriva degli ordini a cui seguiva l'emissione di fatture proforma che poi venivano modificate togliendo la dicitura proforma ed attribuendo un numero provvisorio dalla dipendente Monica Pigozzo;*
- 5) vero che dette fatture venivano presentate per lo sconto presso alcuni istituti bancari che anticipavano tutto o parte dell'importo della fattura provvisoria e successivamente*



l'operazione veniva chiusa convogliando il pagamento delle successive fatture definitive, emesse a fronte di ordini effettivi e della consegna del prodotto ai clienti, verso gli istituti che avevano anticipato gli importi delle fatture provvisorie;

- 6) vero che a conoscenza delle operazioni di cui ai precedenti capitoli 4 e 5 erano unicamente il Dott. Lercari, la presidente Perazzoli, che firmava le distinte di presentazione delle fatture per lo sconto, e la sig.ra Monica Pigozzo;*
- 7) vero che le fatture provvisorie di cui al precedente punto 4 non venivano registrate in contabilità;*
- 8) vero che negli anni 2013, 2014 e 2015 Melegatti Spa annoverava tra i propri clienti tutte le principali insegne della grande distribuzione, tra cui Esselunga, Despar, Coop, Auchan, Pam, Bennet, Crai, Unicoop, Giesse, Pac 2000 e Metro;*
- 9) vero che tutti gli anni i contratti con la grande distribuzione per la campagna natalizia venivano chiusi nella tarda primavera.*

Si indicano a testi sui capitoli 1, 2, 6 e 7 il Dott. Alberto Gandini di Verona e l'Ing. Diego Rocco di Treviso, sui capitoli 4, 5, 6, e 7 la signora Monica Pigozzo di Verona, sui capitoli 1, 2, 3, 8 e 9 il Dott. Gianluca Cazzullo di Verona, sul capitolo 3 il Dott. Fabio Federici e l'Ing. Federico Salsotto presso Ferrero di Alba (CN)".

Conclusioni dei convenuti Dugatto e Martello:

« ❖ **nel merito:**

➤ *in principalità, rigettarsi le domande proposte dal fallimento di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232), in persona dei Curatori pro tempore, e proseguite da Roma 2014 s.r.l. (c.f. 12832641000), in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G) e della dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F), in quanto infondate in fatto e/o in diritto, anche in accoglimento dell'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1227, co. 2, c.c.;*

➤ *in subordine, in denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree:*

- *escludersi dalle obbligazioni risarcitorie del dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G) e della dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F) i danni imputabili*



esclusivamente agli altri soggetti convenuti, a soggetti terzi e/o a fatto colposo di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232) e della sua Curatela fallimentare;

- *diminuirsi ex art. 1227, co. 1, c.c. per concorso del fatto colposo di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232) e/o della sua Curatela fallimentare e, comunque, graduarsi ex art. 1299 e/o ex art. 2055, co. 2, c.c. le responsabilità del dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G), della dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F) e di ciascuno degli altri soggetti convenuti che dovessero con essi essere condannati in via solidale;*

- *accertata l'operatività della polizza n. IFL0003051.048791 e/o della polizza n. IFL0003051.040420 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi AIG Europe s.a. (c.f. 97819940152), in persona del rappresentante generale pro tempore per l'Italia, a tenere indenne e manlevato il dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G) da quanto egli dovesse essere a sua volta condannato – anche in via solidale con altri – a corrispondere al fallimento di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232) e/o a Roma 2014 s.r.l. (c.f. 12832641000), nei limiti del massimale assicurato di € 2.000.000,00 e fermo lo scoperto contrattuale pari all'1% del sinistro con limite minimo di € 1.000,00 e massimo di € 10.000,00, nonché a rifondergli ex art. 1917, co. 3, c.c. le spese di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici;*

- *accertata l'operatività delle polizze n. 10518313T e (in secondo rischio) n. F1800002364 e/o delle polizze n. 10482407R e (in secondo rischio) n. 1915761 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi gli assicuratori dei Lloyd's di Londra (c.f. 07585850584) che hanno assunto i relativi rischi, in solido con Lloyd's Insurance Company s.a. (c.f. 10548370963), in persona dei rispettivi rappresentanti generali pro tempore per l'Italia, a tenere indenne e manlevata la dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F) da quanto ella dovesse essere a sua volta condannata – anche in via solidale con altri – a corrispondere al fallimento di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232) e/o a Roma 2014 s.r.l. (c.f. 12832641000), nei limiti del massimale assicurato per complessivi € 20.000.000,00 e ferma la franchigia contrattuale di € 10.000,00, nonché a rifonderle ex art. 1917, co. 3, c.c. le spese di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici;*

- *accertata l'operatività della polizza n. 920B4999 e dunque la copertura del sinistro per cui è causa, condannarsi Zurich Insurance p.l.c. (c.f. 05380900968), in persona del rappresentante*



generale pro tempore per l'Italia, a tenere indenni e manlevati il dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G) e la dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F) da quanto essi dovessero essere a loro volta condannati – anche in via solidale con altri – a corrispondere al fallimento di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232) e/o a Roma 2014 s.r.l. (c.f. 12832641000), nei limiti del massimale assicurato di € 5.000.000,00 da maggiorarsi sino a ulteriori € 100.000,00 a titolo di massimale in eccesso in caso di condanna in solido con gli amministratori non esecutivi Domenico Turco e avv. Ruggero Troiani, nonché a rifondere loro ex art. 1917, co. 3, c.c. le spese di resistenza, di mediazione e di chiamata in causa volte a remunerare i difensori e consulenti tecnici, il tutto al netto – ai sensi dell'art. 1910, co. 2, c.c. e del punto 10.4 delle condizioni generali di polizza – di quanto oggetto di manleva da parte di AIG Europe s.a. (c.f. 97819940152) e rispettivamente degli assicuratori dei Lloyd's di Londra (c.f. 07585850584) e/o di Lloyd's Insurance Company s.a. (c.f. 10548370963);

➤ *in ogni caso, condannarsi il fallimento di Melegatti s.p.a. (c.f. 00344540232), in persona dei Curatori pro tempore, in solido con Roma 2014 s.r.l. (c.f. 12832641000), in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero in subordine AIG Europe s.a. (c.f. 97819940152), gli assicuratori dei Lloyd's di Londra (c.f. 07585850584) in solido con Lloyd's Insurance Company s.a. (c.f. 10548370963) e Zurich Insurance p.l.c., in persona dei rispettivi rappresentanti generali pro tempore per l'Italia, a rifondere al dott. Paolo Dugatto (c.f. DGT PLA 65E31 E682 G) e alla dott.ssa Patrizia Martello (c.f. MRT PRZ 54H45 A837 F) le spese, anche in via di rimborso forfetario, e le competenze di lite, oltre accessori previdenziali e fiscali e con maggiorazione del 30% essendo soddisfatti i requisiti di cui all'art. 4, co. 1-bis, D.M. n. 55/2014;*

❖ *in via istruttoria:*

➤ *ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a Michele Turco (c.f. TRC MHL 52R23 L781 O) di esibire in giudizio copia della lettera di convocazione per l'ap-puntamento dell'11.11.2016 presso lo studio del notaio dott. Emanuele De Micheli di Verona, con ricevuta delle socie oblate Emanuela Perazzoli e Giliola Ronca;*

➤ *ammettersi prova per testi sulle circostanze di seguito capitolate, indicandosi a testi il responsabile amministrativo di Melegatti s.p.a., dott. Alberto Gandini, e le impiegate amministrative, sig.ra Lisa Lazzarini e sig.ra Monica Pigozzo;*



- a) *vero che i documenti che Le si rammostrano (doc. 77 e doc. 78 già prodotti) sono stati esaminati dal Collegio sindacale di Mele-gatti s.p.a. nelle adunanze del 20.07.2016 e rispettivamente del 30.11.2016;*
- b) *vero che le situazioni patrimoniali infrannuali allegate in copia al prospetto di sintesi sull'andamento della posizione finanziaria netta, che Le si rammostra (doc. 79 già prodotto), sono stati elaborati dagli amministratori di Melegatti s.p.a. e consegnati da Umberto Lercari al collegio sindacale alle rispettive date di riferimento;*
- c) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, a seguito della stipulazione di contratti-quadro e/o della ricezione di ordinativi da parte dei clienti, Melegatti s.p.a. era usa emettere nei loro confronti fatture pro-forma riportanti i quantitativi previsti e/o ordinati e i prezzi concordati;*
- d) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da Melegatti s.p.a. recavano una numerazione progressiva senza prefisso, un numero di riferimento interno ("Ns. Rif.") seguito dalla lettera "P", nonché un numero d'ordine interno seguito a seconda dei casi dalle lettere "N" (Natale), "P" (Pasqua) o "C" (continuativo);*
- e) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, il programma di gestione della contabilità in uso presso Melegatti s.p.a. consentiva di modificare denominazione e numero delle fatture pro-forma già emesse;*
- f) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, numerose fatture pro-forma emesse da Melegatti s.p.a. venivano modificate dopo la loro emissione, cancellando la dicitura "pro-forma" e il numero di riferimento interno seguito dalla lettera "P", nonché aggiungendo prima della numerazione progressiva il prefisso "14", "15", "16" o "17" a seconda dell'anno di riferimento;*
- g) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da Melegatti s.p.a. non venivano annotate nei registri IVA né nella contabilità generale della società, ma soltanto archiviate in formato elettronico e/o cartaceo;*
- h) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, le fatture pro-forma emesse da Melegatti s.p.a. e successivamente modificate dopo la loro emissione mediante cancellazione della dicitura "pro-forma" non venivano annotate nei registri IVA né nella*



contabilità generale della società e neppure archiviate;

- i) *vero che, quantomeno a decorrere dal 2014 e sino al 2017 inclusi, tutte le copie delle fatture pro-forma emesse da Melegatti s.p.a. come successivamente modificate dopo la loro emissione mediante cancellazione della dicitura “pro-forma” venivano eliminate sia in formato elettronico sia in formato cartaceo, ad eccezione della sola copia destinata ad essere presentata a un istituto bancario;*
- *ammettersi prova per testi sulle ulteriori circostanze di seguito capitolate a prova contraria, indicandosi a testi il dott. Elio Aldegheri commercialista in Verona, nonché l'avv. Paolo Franceschini e l'avv. Riccardo Tedeschi entrambi del foro di Verona:*
- l) *vero che, dopo aver esercitato la prelazione con lettera del 19.09.2016 che Le si rammostra (doc. 09 già prodotto), il socio prelazionario Michele Turco ometteva di consegnare sino al-l'11.11.2016 incluso alle socie oblate Emanuela Perazzoli, Giliola Ronca ed Irma Nella Ronca in persona del tutore speciale dott. Elio Aldegheri la garanzia fideiussoria richiesta nella denunziatio del 04.08.2016 che pure Le si rammostra (doc. 23 prodotto dal convenuto Ruggero Troiani con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.);*
- m) *vero che, dopo aver esercitato la prelazione con lettera del 19.09.2016 che Le si rammostra (doc. 09 già prodotto) e sino all'invio della lettera dell'01.12.2016 indirizzata ad Emanuela Perazzoli e Giliola Ronca che pure Le si rammostra (cfr. pag. 3 del doc. 83 già prodotto), il socio prelazionario Michele Turco non aveva mai chiesto agli amministratori di Melegatti s.p.a. di esaminare – mediante accesso in azienda da parte di un professionista da sé delegato – la documentazione contabile-gestionale della società, né di svolgere altra attività di due diligence;*
- n) *vero che, convocato da Emanuela Perazzoli, Giliola Ronca ed Irma Nella Ronca in persona del tutore speciale dott. Elio Aldegheri per il 09.02.2017 presso lo studio del notaio dott. Andrea Fantin di Verona onde procedere alla cessione del pacchetto azionario di maggioranza di Melegatti s.p.a., il socio prelazionario Michele Turco non si presentava, come da dichiarazione resa dallo stesso notaio che Le si rammostra (doc. 26 prodotto dal convenuto Ruggero Troiani con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.);*
- o) *vero che, in data 17.02.2017, i membri del collegio sindacale di Melegatti s.p.a., dott. Paolo Dugatto, dott.ssa Patrizia Martello e dott. Daniele Gronich, s'incontravano con i*



legali delle socie Emanuela Perazzoli e Giliola Ronca, avv. Paolo Franceschini ed avv. Riccardo Tedeschi del foro di Verona, i quali rappresentavano loro una situazione di impasse nella cessione del pacchetto azionario di maggioranza, derivante dall'incertezza sulla decadenza della prelazione esercitata da Michele Turco».

Conclusioni del convenuto Gronich:

*“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
per i motivi esposti,
contrariis reiectis,*

IN VIA PRINCIPALE:

***rigettare** la domanda risarcitoria proposta dall'attore Fallimento Melegatti S.p.a. e dall'interveniente Roma 2014 S.r.l. nei confronti del dott. Daniele Gronich, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in atti.*

IN VIA DI SUBORDINE:

ossia nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata anche solo una parziale responsabilità del dott. Daniele Gronich,

▪ ***mantenere** l'obbligazione risarcitoria di quest'ultimo:*

a) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa del dott. Daniele Gronich, limitatamente ai reali danni subiti da parte attrice e/o parte interveniente – da valutarsi ex artt. 1223, 1225 c.c. e 1227, commi 1 e 2 c.c. – in quanto conseguenza immediata, diretta e prevedibile della denegatamente accertata condotta colposa dello stesso convenuto, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;

b) escludere dall'obbligazione risarcitoria del dott. Daniele Gronich i danni imputabili agli altri convenuti – quali l'avv. Emanuela Perazzoli e/o il dott. Umberto Lercari e/o la sig.ra Giliola Ronca e/o il sig. Domenico Turco e/o l'avv. Ruggero Troiani e/o il dott. Fabio Pinzi e/o Ernst Young, nonché gli altri componenti il Collegio sindacale - o, comunque, a terzi e alla stessa curatela del Fallimento Melegatti nonché a Roma 2014 S.r.l.;

c) escludersi comunque ogni obbligazione risarcitoria del dott. Daniele Gronich per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi (compresi gli altri convenuti e la stessa curatela del Fallimento Melegatti nonché Roma 2014 S.r.l.) e così graduarsi, anche ai sensi degli art. 1299 c.c. e/o 2055 c.c., comma 2 c.c., la responsabilità dello stesso dott. Gronich



rispetto a quella degli altri convenuti, nel denegato caso di condanna in solido; a tal fine, pertanto, accertarsi l'esatta quota di eventuale danno imputabile al dott. Gronich da porsi in stretta relazione con la condotta dei predetti terzi compresi gli altri convenuti e la stessa curatela del Fallimento Melegatti nonché Roma 2014 S.r.l. (in considerazione anche dell'elemento soggettivo di ciascuno di essi) e limitarsi, così, l'obbligazione risarcitoria del dott. Gronich a tale stretta risultanza relativa alla quota a lui soltanto ascrivibile;

- **dichiarare**, in ogni caso, Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del rappresentante legale pro tempore, tenuta a manlevare, nei limiti del massimale di polizza (n. 920B4999), il dott. Daniele Gronich da ogni obbligazione risarcitoria nei confronti di parte attrice e, per l'effetto,
condannare Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del rappresentante legale pro tempore, a tenere indenne, nei limiti del massimale di polizza, il dott. Daniele Gronich di quanto questi fosse tenuto a risarcire a favore del Fallimento Melegatti S.p.a. e/o di Roma 2014 S.r.l. o a corrispondere ad ulteriori terzi (ivi compresi gli altri convenuti), in sede di rivalsa, regresso o surrogazione.
- in ogni caso, riservata ogni azione di regresso e/o rivalsa e/o surroga nei confronti di chiunque risulti responsabile dei danni lamentati da parte attrice e/o da parte interveniente all'esito dell'istruttoria.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese e compenso professionale, determinato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss. modifiche, altresì nei confronti di Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l'Italia, anche ai sensi dell'art. 1917, comma 3 c.c.

IN VIA ISTRUTTORIA:

si chiede che il Tribunale ordini l'esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti della curatela del Fallimento Nuova Marelli (procedura fallimentare R.G. n. 76/2018 Trib. Verona): i) dello stato passivo fallimentare; ii) dell'inventario, del programma di liquidazione e degli esiti della procedura di liquidazione; iii) del progetto di ripartizione finale e del rendiconto finale del curatore, nonché di ogni altro atto e documento utile a verificare che – diversamente da quanto sostenuto da parte attrice – i finanziamenti erogati dalla Melegatti alla controllata Nuova Marelli avrebbero potuto trovare (almeno parziale) soddisfazione in caso di insinuazione al passivo, in



considerazione della composizione dell'attivo che parimenti si chiede di accertare".

Conclusioni della convenuta EY – Ernest & Young s.p.a.:

"Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- 1) respingere le avverse domande di parte attrice per quanto dedotto sopra, e in particolare, per nullità dell'atto di citazione e/o del giudizio e/o per difetto di legittimazione e/o di titolarità e/o per inammissibilità, e/o per improcedibilità delle domande stesse, anche a seguito dell'omologa del concordato fallimentare e, comunque, per infondatezza di dette domande, in fatto e diritto;*
- 2) con vittoria di spese e compensi come per legge".*

Conclusioni della terza chiamata Lloyd's Insurance Company S.A.:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- ***in via principale,** accertare e dichiarare l'inoperatività delle polizze n. 10518313T e F1800002364, stante la clausola claims made e, indi, per esclusione del sinistro dall'ambito di operatività temporale delle garanzie, oltre che l'inoperatività delle polizze n. 10482407R e n. 1915761, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell'Assicurata in sede di sottoscrizione delle polizze, dovute a dolo o quantomeno a colpa grave, ai sensi dell'art. 1892 c.c., oltre che delle condizioni pattizie contenute nelle polizze, e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di manleva proposta dalla chiamante in causa Dott.ssa Patrizia Martello;*
- ***in via subordinata,** nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale accerti la responsabilità della Dott.ssa Patrizia Martello in relazione ai fatti per cui è causa e, contestualmente, accolga la domanda di manleva nei confronti degli scriventi Assicuratori:*
 - accertare e dichiarare il diritto degli Assicuratori ad una riduzione dell'indennizzo dovuto, in ragione delle dichiarazioni inesatte e/o reticenti dell'Assicurata, dovute a colpa lieve, in sede di sottoscrizione delle polizze, ai sensi dell'art. 1893 c.c.; e*
 - accertare e dichiarare la quota di responsabilità individuale imputabile alla Dott.ssa Patrizia Martello rispetto a quella ascrivibile agli altri convenuti, ed il corrispondente diritto di regresso degli esponenti, eventualmente escussi per l'intero, nei confronti degli altri obbligati solidali; e*
 - accertare e dichiarare la sussistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del*



medesimo rischio operanti in relazione al sinistro per cui è causa e determinare l'indennizzo dovuto da ciascun assicuratore in rapporto ai limiti dei rispettivi contratti; e

- *liquidare l'indennizzo eventualmente dovuto tenendo conto del massimale delle polizze dedotte in giudizio, pari ad Euro 5.000.000,00 (con franchigia di Euro 10.000,00), quanto alle polizze primo rischio, ed Euro 15.000.000,00 in eccesso, quanto alle polizze secondo rischio;*
- *con vittoria di spese di lite, spese generali, IVA e CPA come per legge, in relazione al presente giudizio, nonché alle procedure arbitrali promosse e non coltivate dalla Dott. Patrizia Martello nei confronti degli esponenti”.*

Conclusioni della terza chiamata Zurich Insurance Europe A.G.:

«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione e eccezione reietta, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE

1. **Dichiarare** *inammissibili e, comunque, **rigettare** e **respingere** anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di Zurich.*

IN VIA SUBORDINATA

2. *Per il caso di accoglimento anche parziale delle domande del Fallimento Melegatti S.p.A. e di Roma 2014 S.r.l., assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Melegatti S.p.A., verso i Chiamanti in causa e di quelle di garanzia di questi ultimi, **dichiarare** tenuta Zurich a prestare la copertura assicurativa di cui alla polizza n. 920/B/4999 (i) a “secondo rischio” rispetto al massimale delle altre polizze di cui gli assicurati Chiamanti in causa possono beneficiare e comunque (ii) entro il sottolimito di massimale per procedure concorsuali previsto dall'appendice W52436/9 alla Polizza*

IN OGNI CASO

3. **Condannare** *il Fallimento Melegatti S.p.A. e Roma 2014 S.r.l., e comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente.*
4. **Emettere** *ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso».*

Conclusioni della terza chiamata AIG Europe S.A.:

“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE



1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, l'infondatezza di ogni e tutte le domande svolte dal Dott. Paolo Dugatto nei confronti della AIG e quindi respingere tali domande, pretese ed azioni, per assoluta mancanza di copertura assicurativa in relazione alla Polizza AIG n. IFL0003051.040420 (e/o qualsiasi altro contratto assicurativo invocato dal Dott. Dugatto) per i motivi e le esclusioni di Polizza;
2. in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza di ogni e tutte le domande avanzate da parte attrice nei confronti del Dott. Dugatto e, pertanto, delle domande svolte da quest'ultimo verso AIG e per l'effetto rigettare ogni e tutte le domande, pretese ed azioni avanzate da parte attrice e, conseguentemente di ogni e tutte quelle svolte dal Dott. Paolo Dugatto nei confronti di AIG.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

1. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie verso il Dott. Dugatto e/o per l'ipotesi in cui venga dichiarata operativa la Polizza AIG IFL0003051.040420 (e/o qualsiasi altro contratto assicurativo invocato dal Dott. Dugatto) limitare l'eventuale accoglimento della domanda di manleva verso AIG alla quota parte di responsabilità allo stesso attribuibile e, in ogni caso, entro il limite del massimale di Euro 1.033.000,00, con la detrazione dello scoperto, pari all'1% del sinistro, con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, e, in ogni caso, entro la quota di coassicurazione del 70%.

IN OGNI CASO

1. con vittoria compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Conclusioni della terza intervenuta ex art. 111 c.p.c. Roma 2014 s.r.l.:

“ Si precisano le conclusioni così come formulate nell'atto di citazione depositato dal Fallimento Melegatti (e da questi confermate con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.) e fatte proprie da Roma 2014 con la propria comparsa di intervento volontario ex art. 111 c.p.c., che vengono di seguito integralmente ritrascritte.

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Venezia, previo accertamento delle responsabilità dei convenuti per i fatti esposti in narrativa, condannare gli stessi convenuti a risarcire al Fallimento Melegatti s.p.a. i danni subiti dalla Società e dai suoi creditori. Danni quantificati come di seguito, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, eventualmente con



liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.:

(i) per l'operazione Nuova Marelli, euro 10.002.688,02 in solido tra Emanuela Perazzoli, Umberto Lercari, Giliola Ronca, Domenico Turco, Paolo Dugatto, Daniele Gronich, Patrizia Martello, nonché, limitatamente ai danni verificatisi nel periodo durante il quale ha ricoperto la carica di amministratore, Ruggero Troiani;

(ii) per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento con pregiudizio al patrimonio sociale, prosecuzione concretatasi in atti di carattere non conservativo del patrimonio (tra i quali l'operazione Nuova Marelli):

- in tesi, euro 34.183.884 in solido tra Emanuela Perazzoli, Umberto Lercari, Giliola Ronca, Domenico Turco, Paolo Dugatto, Daniele Gronich nonché, limitatamente ai danni verificatisi nel periodo durante il quale ciascuno di essi ha ricoperto la carica di amministratore o sindaco, Patrizia Martello, Ruggero Troiani, Fabio Pinzi e, limitatamente al danno verificatosi a partire dall'esercizio 2015, EY – Ernst & Young s.p.a., detratto quanto eventualmente oggetto di condanna in base al precedente punto (i);*
- in subordine, euro 10.002.688,02 in solido tra Emanuela Perazzoli, Umberto Lercari, Giliola Ronca, Domenico Turco, Paolo Dugatto, Daniele Gronich, Patrizia Martello, EY – Ernst & Young s.p.a. nonché, limitatamente ai danni verificatisi nel periodo durante il quale ha ricoperto la carica di amministratore, Ruggero Troiani, detratto quanto eventualmente oggetto di condanna in base al precedente punto (i).*

In ogni caso con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (dal dì del dovuto fino al saldo), a norma di legge.

Con vittoria di spese e onorari di causa.

** * **

In via istruttoria, Roma 2014 insiste sulla propria istanza, formulata all'udienza del 13 dicembre 2023 e reiterata con le note autorizzate depositate in data 22 gennaio 2024, per l'integrazione della CTU con riferimento al punto d) del quesito, affinché sia fornita dal consulente tecnico d'ufficio anche una quantificazione del danno da aggravamento del dissesto a partire dal 1° gennaio 2014".



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità proposta *ex art.* 146 l. fall. dal Fallimento della società Melegatti s.p.a. (di seguito: Fallimento e, con riguardo alla società *in bonis*, Melegatti) contro:

- l'avv. Emanuela Perazzoli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. Umberto Lercari, Amministratore Delegato;
- la sig.ra Gigliola Ronca, il sig. Domenico Turco, il dott. Fabio Pinzi e l'avv. Ruggero Troiani, altri componenti dell'organo amministrativo;
- il dott. Paolo Dugatto, il dott. Daniele Gronich e la dott.ssa Patrizia Martello, sindaci;
- la società EY – Ernst & Young s.p.a., revisore legale.

A fondamento delle proprie domande di risarcimento del danno, l'attore formula i seguenti addebiti:

1) Investimenti nella controllata Nuova Marelli s.r.l.

Il Fallimento deduce che:

- nel 2010, al fine di diversificare la produzione e far fronte alla scarsa marginalità dei prodotti da ricorrenza (pandori e colombe pasquali), Melegatti aveva costituito la società Nuova Marelli s.r.l. (di seguito: Nuova Marelli), che avrebbe dovuto occuparsi dei c.d. prodotti continuativi;
- Nuova Marelli rilevava dapprima in affitto e poi dal 2013 acquistandola l'azienda della società Marelli Dolciaria s.r.l. in liquidazione, sin da subito registrando modesti risultati di produzione e cumulando perdite rilevanti;
- al termine dell'esercizio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Melegatti iniziava ad esplorare la possibilità di spostare l'attività della Nuova Marelli dallo stabilimento di Mariano Comense ad un nuovo impianto produttivo, nell'ottica di potenziarne l'attività in vista di una possibile *partnership* con Ferrero s.p.a. (di seguito: Ferrero);
- in data 11.4.2016 veniva stipulato tra Nuova Marelli e Ferrero un contratto avente ad oggetto la produzione, il confezionamento e la fornitura di prodotti da forno;
- in data 30.5.2016 l'organo amministrativo di Melegatti decideva all'unanimità di adibire a sito produttivo della Nuova Marelli un immobile situato a San Martino Buon Albergo (VR);



- in data 13.7.2016 l'assemblea di Melegatti approvava all'unanimità il progetto, dando mandato al Consiglio di Amministrazione a porre in essere tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della predetta operazione, compreso il rilascio di garanzie di forma, escluse garanzie reali;
- Nuova Marelli non riusciva ad ottenere dalle banche adeguati finanziamenti per sostenere il progetto, che dunque veniva finanziato da Melegatti con risorse liquide proprie;
- a fronte di una spesa stimata di € 6.500.000,00, tuttavia, l'operazione veniva a costare a Melegatti circa € 10.000.000,00;
- i lavori di completamento del nuovo stabilimento, peraltro, subivano rilevanti ritardi rispetto a quanto pattuito con Ferrero, la quale, dopo aver diffidato inutilmente Nuova Marelli con lettera del 14.12.2016, con missiva dell'8.2.2017 comunicava la risoluzione del contratto;
- l'impianto veniva inaugurato soltanto a febbraio 2017, ma non era ancora operativo;
- Nuova Marelli cessava la propria attività nell'estate 2017 e veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Verona in data 29.5.2018;
- le risorse erogate rappresentavano finanziamenti postergati *ex artt. 2467 e 2497-quinquies* c.c. e, dunque, erano denaro perso;
- tali erogazioni dovrebbero ritenersi irragionevoli in quanto: a) l'investimento è stato effettuato in assenza di un accurato preventivo di spesa e con un aumento del 50% dei costi preventivati; b) l'organo amministrativo ha approvato il progetto in assenza di un adeguato supporto informativo, come dimostrato dal fatto che il Lercari non aveva mai messo a disposizione del Collegio sindacale i dati che quest'ultimo aveva richiesto (rendiconto finanziario prospettico e stato patrimoniale prospettico con esposizione dell'investimento secondo la prassi anglo-americana); c) gli amministratori avevano intrapreso l'iniziativa in esame senza essersi mai assicurati l'apporto di idonei mezzi finanziari da parte di terzi, gravando Melegatti di tutti gli esborsi, nonostante la sussistenza di uno stato di tensione finanziaria;
- gli amministratori, dunque, dovrebbero ritenersi responsabili per aver negligenemente continuato a finanziare Nuova Marelli, mentre i sindaci per non aver impedito tali condotte, nonostante i ripetuti solleciti effettuati agli amministratori;



- la società di revisione dovrebbe ritenersi responsabile per non aver rilevato il meccanismo di ricorso abusivo al credito tramite l'anticipazione di fatture false, che avrebbe potuto essere percepito e contestato tenendo conto che la struttura finanziaria di Melegatti si reggeva in larga misura sull'anticipazione da parte delle banche delle fatture relative agli ordini della grande distribuzione, che si concentravano nel periodo natalizio e pasquale;

2) Mancata rilevazione dello stato d'insolvenza in cui versava Melegatti almeno sin dal 2014 e conseguente aggravamento del dissesto a seguito della prosecuzione dell'attività sociale.

Ad avviso dell'attore, lo stato d'insolvenza sarebbe dimostrato dal fatto che, quantomeno a partire dall'esercizio 2014, la società per far fronte alle proprie esigenze finanziarie otteneva anticipazioni dal sistema bancario presentando delle fatture artefatte.

Nello specifico:

- venivano individuati i clienti con i quali erano già stati sottoscritti dei contratti-quadro per la vendita di prodotti durante l'esercizio in corso;
- sulla base di tali contratti venivano inseriti nel gestionale aziendale degli ordini di vendita fittizi, compatibili con i volumi di vendita prospettabili in relazione a ciascun cliente, e quindi venivano emesse delle fatture pro-forma;
- le fatture pro-forma, quindi, venivano modificate digitalmente, sostituendo la dicitura "*Proforma*" con la dicitura "*Fattura*" e variando il cronologico del documento per portarlo a valori più coerenti con la fatturazione sino ad allora svolta;
- le fatture fittizie così generate venivano inserite nel gestionale per la redazione della distinta e presentate agli istituti di credito per ottenere l'anticipazione, con distinta firmata dalla Perazzoli e dal Lercari;
- tale meccanismo si chiudeva o avrebbe dovuto chiudersi con il perfezionamento dei reali ordini commerciali con quegli stessi clienti indicati nelle fatture false, giacché per tali ordini Melegatti indicava quale banca d'appoggio la stessa che aveva erogato l'anticipazione sulla base della fattura artefatta e così la disponibilità del c.d. "castelletto" si rigenerava, sebbene la fattura pagata non riportasse la numerazione di quella sulla base della quale l'istituto di credito aveva effettuato l'anticipazione;
- le fatture artefatte non venivano registrate in contabilità, ma erano oggetto di annotazione in un foglio manoscritto, che veniva poi distrutto alla chiusura di tutte le operazioni dell'anno



cui si riferiva, tanto che era stato possibile recuperare soltanto il foglio relativo all'esercizio 2017;

- tra il 2014 e il 2017 Melegatti aveva ottenuto anticipazioni dagli istituti di credito per € 18.030.257,37, a fronte di fatture artefatte per l'importo complessivo di € 22.934.075,99 (nel 2014 anticipazioni per € 3.865.923,16 a fronte di fatture artefatte per € 4.799.224,78; nel 2015 anticipazioni per € 3.737.394,06 a fronte di fatture artefatte per € 4.462.248,17; nel 2016 anticipazioni per € 8.490.939,07 a fronte di fatture artefatte per € 11.016.673,12; nel 2017 anticipazioni per € 1.936.001,08 a fronte di fatture artefatte per € 2.655.929,02);
- gli amministratori avrebbero dovuto rilevare la causa di insolvenza, astenendosi dal proseguire l'attività sociale e dall'aggravare il dissesto e i sindaci avrebbero dovuto da un lato accorgersi del meccanismo della falsa fatturazione e dall'altro impedire la prosecuzione dell'attività, esercitando i poteri loro attribuiti dal c.c.;

3) Indebita prosecuzione dell'attività nonostante la perdita del patrimonio netto a far data dall'8.2.2017.

L'attore assume che, anche volendo prescindere da quanto rilevato al punto precedente, Melegatti avrebbe perso il proprio capitale sociale almeno dall'8.2.2017, nonostante nel bilancio di esercizio al 31.12.2016 e nelle situazioni patrimoniali al 31.5.2017 e al 31.8.2017 fosse rappresentato il contrario.

In particolare, sostiene che:

- nel bilancio al 31.12.2016 era iscritta la partecipazione nella Nuova Marelli per € 1.087.487,00 ed erano iscritti crediti verso la stessa per € 5.630.600,68 a breve termine e per € 481.412,79,00 a medio/lungo termine;
- a partire dall'8.2.2017, a seguito della risoluzione del contratto con Ferrero, era evidente che Nuova Marelli non sarebbe stata in grado di generare flussi attivi tali da consentire il mantenimento della propria continuità aziendale e il rimborso dei finanziamenti erogati dalla controllante;
- di conseguenza, il valore della partecipazione e l'ammontare dei crediti indicati nel bilancio al 31.12.2016 avrebbero dovuto essere integralmente svalutati, e il patrimonio netto sarebbe così passato da € 6.724.600,00 ad € - 474.900,00;
- gli amministratori avrebbero omesso di adottare tempestivamente le opportune iniziative, in



quanto, nonostante l'obbligo di gestione conservativa, avrebbero proseguito in ottica di continuità aziendale, ad es. continuando ad erogare finanziamenti alla controllata Nuova Marelli, come sopra indicato;

- soltanto in data 7.11.2017, infatti, Melegatti ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall., con termine per il deposito del piano e della proposta di concordato fino al 7.5.2018, poi scaduto inutilmente, con conseguente inammissibilità dell'istanza di concordato e dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Verona in data 29.5.2018;
- i sindaci avrebbero omesso di assumere le iniziative opportune per rilevare la perdita del capitale sociale e impedire la prosecuzione dell'attività da parte degli amministratori;
- EY sarebbe responsabile per non aver rilevato la perdita del capitale sociale.

Quanto, infine, alla quantificazione del danno:

- per quanto concerne l'addebito 1), esso sarebbe pari ad € 10.002.688,02, pari all'importo dei finanziamenti effettuati da Melegatti a Nuova Marelli dal 30.5.2016, compresa la somma di € 116.519,32 pagata da Melegatti successivamente al deposito dell'istanza di concordato ma in forza di una fideiussione rilasciata in favore della controllata antecedentemente;
- per quanto concerne l'addebito 2), esso sarebbe pari ad € 34.183.884,00, ossia alla differenza tra il valore del patrimonio netto al 31.12.2013 e il valore del patrimonio netto al 7.11.2017, o, in subordine, ad € 10.002.688,02, pari alla perdita per gli investimenti effettuati nella Nuova Marelli, che – a prescindere dalla negligenza censurata con l'addebito 1) – non sarebbero stati effettuati laddove l'insolvenza fosse stata tempestivamente rilevata;
- per quanto concerne l'addebito 3), esso sarebbe pari ad € 23.898.572,00, ossia alla differenza tra il valore del patrimonio netto al 31.12.2016, opportunamente rettificato come sopra, e il valore del patrimonio netto al 7.11.2017, o, in subordine, ad € 3.357.939,78, pari alle risorse erogate a Nuova Marelli dal 9.2.2017;
- per evitare duplicazioni, l'importo del risarcimento riconosciuto per l'addebito 1) dovrebbe comunque essere sottratto a quanto riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'addebito 2) o 3);
- con riferimento alla posizione del Pinzi bisogna tener conto che egli era cessato dalla carica a far data dal 1.2.2016, cosicché tale convenuto potrebbe essere condannato esclusivamente per



l'aggravamento del dissesto a partire dall'emersione dell'insolvenza sino alla data delle dimissioni;

- con riferimento, invece, alla posizione del Troiani, bisogna tener conto che egli è stato nominato amministratore dal 13.7.2016 e si è insediato in occasione della riunione dell'organo amministrativo del 7.10.2016, cosicché egli risponderebbe esclusivamente nei limiti dell'ammontare dei finanziamenti erogati a Nuova Marelli da quest'ultima data e della differenza tra i patrimoni netti alla data dell'insediamento e alla data di presentazione della domanda di concordato;
- la società di revisione, infine, risponderebbe dal 1.1.2015, poiché ha iniziato a svolgere l'attività di revisione dal bilancio di esercizio al 31.12.2014.

Il Fallimento, dunque, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, variamente contestando le pretese attoree e chiamando in causa le assicurazioni, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui sopra.

Nello specifico, quanto alle chiamate in causa:

- i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich hanno chiesto tutti di essere manlevati da Zurich Insurance PLC, trasformatasi in corso di causa in Zurich Insurance Europe A.G. (di seguito: Zurich);
- il convenuto Dugatto ha chiesto di essere manlevato, altresì, da AIG Europe S.A. (di seguito: AIG);
- la convenuta Martello ha chiesto di essere manlevata, altresì, dagli assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno assunto i rischi relativi alle polizze n. 10518313T, n. F1800002364, n. 10482407R e n. 1915761.

Le assicurazioni si sono tutte costituite in giudizio, contestando, sotto diversi profili, la sussistenza della copertura assicurativa e comunque la sussistenza della responsabilità dei propri assicurati; per conto degli assicuratori dei Lloyd's di Londra che hanno assunto i rischi relativi alle polizze stipulate dalla Martello si è costituita Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito: Lloyd's), dando atto di essere succeduta nella titolarità dei contratti e dei diritti controversi riferibili a tali contratti di cui erano titolari gli assicuratori membri del mercato dei Lloyd's.

Successivamente, è intervenuta in giudizio la società Roma 2014 s.r.l. (di seguito: Roma 2014), dando atto di aver chiesto e ottenuto, quale terzo assuntore, l'omologazione di un concordato



fallimentare dal Tribunale di Verona, che – tra l’altro – prevedeva il trasferimento in suo favore della domanda di risarcimento del danno oggetto di causa, con conseguente successione a titolo particolare nel diritto controverso e applicabilità dell’art. 111 c.p.c.

Roma 2014 ha chiesto di essere autorizzata al sequestro conservativo dei beni e dei crediti della Perazzoli fino alla concorrenza dell’importo di € 34.183.884,00 oppure, in subordine, di € 10.002.688,02, ma il ricorso è stato rigettato con ordinanza del 15.5.2023.

La causa è stata istruita con C.T.U. e trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 18.9.2024, alla quale le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe indicato.

Eccezione di nullità della citazione

I convenuti Troiani e EY lamentano la nullità della citazione per il difetto e/o l’indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi* delle domande attoree.

Sul punto, va ricordato che la nullità della citazione per difetto dell’*editio actionis* ricorre soltanto laddove sia omesso o risulti assolutamente incerto l’oggetto della domanda oppure manchi l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della stessa (art. 164, quarto comma, c.p.c.).

Le carenze lamentate dai convenuti che hanno sollevato l’eccezione, tuttavia, non sono tali da integrare nessuna di queste due ipotesi.

Il Troiani, invero, lamenta che il Fallimento non enuncerebbe quali iniziative egli avrebbe omesso di adottare, ma è evidente che tale mancanza non determina né la mancanza o l’assoluta incertezza del *petitum* – posto che è chiaro che l’attore desidera ottenere una pronuncia di condanna ed è altrettanto sufficientemente esposto il criterio di calcolo del danno addebitato al Troiani – né la mancata esposizione dei fatti di causa, essendo evidente che l’attore lamenta che il Troiani non si sarebbe opposto all’esecuzione dei finanziamenti eseguiti in favore di Nuova Marelli, non avrebbe rilevato la perdita del capitale sociale all’8.2.2017 e non si sarebbe attivato di conseguenza.

Tanto è sufficiente per individuare gli addebiti posti a fondamento delle domande attoree, in quanto l’indicazione della specifica condotta alternativa che il convenuto avrebbe dovuto adottare quale amministratore non esecutivo è un aspetto che non necessitava di essere specificamente indicato ai fini della determinazione delle pretese fatte valere dal Fallimento.

La società di revisione, svolte delle considerazioni sul perimetro delle domande proposte nei suoi confronti sulle quali ci si soffermerà *infra*, lamenta che l’attore:



- non avrebbe indicato le rettifiche e le riclassificazioni da apportare ai patrimoni netti per quantificare il danno da prosecuzione dell'attività sociale nonostante lo stato di insolvenza in cui Melegatti si sarebbe trovata nell'anno 2014;
- non avrebbe specificato da quale momento dell'esercizio 2014 sarebbe emerso lo stato d'insolvenza per effetto dell'utilizzo del sistema dell'anticipazione su fatture artefatte;
- non avrebbe allegato chiaramente la data da cui si dovrebbe partire per verificare e quantificare il danno da indebita prosecuzione dell'attività nonostante lo stato d'insolvenza;
- avrebbe proposto una domanda indeterminata nei suoi confronti per quanto concerne le risorse erogate a Nuova Marelli a partire dal 30.5.2016.

Nessuna di queste doglianze, tuttavia, appare idonea a portare ad una declaratoria di nullità dell'atto di citazione, giacché:

- il riferimento alle rettifiche e alle riclassificazioni da apportare al bilancio di Melegatti al 31.12.2013 e al 31.12.2017 è da intendersi come alle rettifiche da apportare a seguito dell'applicazione del criterio della differenza tra i netti patrimoniali – puntualmente richiamato dal Fallimento – e quindi quelle necessarie per riclassificare in ottica liquidatoria i bilanci, con detrazione dei costi che la società avrebbe comunque sostenuto laddove fosse stata tempestivamente rilevata la causa di insolvenza;
- nel momento in cui l'attore dichiara di voler prendere le mosse dal patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2013, è chiaro che il Fallimento sottende che l'insolvenza si sarebbe manifestata sin dall'inizio dell'esercizio 2014, fermo restando che la fondatezza di tale assunto è questione che attiene al merito e non alla validità della domanda;
- l'attore ha specificato che, per quanto riguarda la posizione di EY, il danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale nonostante la sussistenza di uno stato di insolvenza dovrebbe essere quantificato "*dall'inizio del 2015*" (cfr. pag. 34 dell'atto di citazione) e ciò deve ritenersi sufficiente per ritenere determinata la pretesa, posto che la quantificazione esatta del risarcimento è aspetto che ben può essere effettuato in corso di causa mediante C.T.U.;
- la domanda di condanna al risarcimento del danno per le risorse erogate a Nuova Marelli è sufficientemente precisa, in quanto il Fallimento specifica che tale addebito si fonda sul fatto che tale operazione non sarebbe stata compiuta dagli amministratori laddove la società di revisione avesse diligentemente contribuito a far rilevare la causa d'insolvenza sin dal 2014, e



tanto basta per ritenere chiari i fatti posti a fondamento della domanda dell'attore.

Le eccezioni di nullità sollevate dai convenuti Troiani e EY, dunque, devono essere rigettate.

Eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità dell'intero giudizio o, in subordine, dell'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c.

Nella memoria n. 3 la società di revisione sostiene che il giudizio o, in subordine, l'azione di responsabilità dei creditori sarebbero inammissibili e/o improcedibili a seguito dell'omologazione della proposta di concordato presentata da Roma 2014.

Sul punto, va ricordato che nella fattispecie in esame è documentale che Roma 2014 ha presentato una proposta di concordato fallimentare che contemplava l'attribuzione a sé di tutto l'attivo fallimentare e la cessione delle azioni giudiziali promosse dal Fallimento – e quindi anche quella oggetto della presente causa – a fronte del versamento della somma di € 3.001.699,74 e che tale proposta è stata omologata dal Tribunale di Verona con decreto n. 1/2022 del 20.1.2022 (cfr. doc. n. 1 Roma 2014).

Roma 2014, quindi, è intervenuta nel presente giudizio quale successore a titolo particolare del Fallimento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e ha insistito, come si è visto sopra, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'attore.

EY sostiene in primo luogo che, a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata da Roma 2014, le azioni proposte dal Fallimento sarebbero divenute inammissibili, improcedibili e comunque infondate in astratto in ragione:

- dell'effetto esdebitatorio del concordato fallimentare previsto dall'art. 135 l. fall., con conseguente estinzione delle obbligazioni di Melegatti nei confronti di tutti i suoi creditori e l'estensione di tale effetto anche nei confronti di tutti i coobbligati, tra cui i convenuti;
- dell'incompatibilità di fondo tra procedura concordataria e azione risarcitoria volta a far valere l'eventuale responsabilità degli organi sociali, giacché l'effetto esdebitatorio della prima impedirebbe a qualsiasi creditore di soddisfarsi, oltre il limite concordatario, sui maggiori valori eventualmente affluiti nel patrimonio sociale in conseguenza del vittorioso esercizio dell'ipotizzata azione di responsabilità;
- del fatto che l'approvazione e l'omologa del concordato fallimentare avrebbe fatto venir meno le ragioni di danno lamentate dal Fallimento, posto che la proposta di Roma 2014 prevedeva



l'integrale pagamento delle prededuzioni e dei creditori privilegiati nonché di una percentuale dei creditori chirografari ed è stata approvata dal 96,88% dei creditori, con conseguente riduzione del passivo fallimentare in misura esattamente corrispondente all'attivo ed elisione del danno costituito dai debiti e dalle passività prodottisi in capo a Melegatti per effetto della prosecuzione dell'attività da parte degli amministratori dopo la presunta perdita del capitale sociale.

Tali argomentazioni non sono condivisibili, innanzitutto perché, opinando nel senso indicato dalla società di revisione, l'istituto del concordato fallimentare con proposta dell'assuntore e cessione allo stesso delle azioni di massa diverrebbe sostanzialmente inapplicabile.

L'art. 124, quarto comma, l. fall. prevede che la proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo possa contemplare non solo la cessione dei beni compresi nell'attivo fallimentare, ma *“anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa”* e in questa tipologia di azioni rientra senz'altro l'azione di responsabilità che può essere esercitata dal curatore ex art. 146 l. fall., la quale, come noto, compendia in sé sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione di responsabilità esercitabile dai creditori.

In quest'ottica, il terzo accetta di soddisfare i creditori della procedura fallimentare con risorse proprie nella prospettiva di poter poi esercitare o proseguire – se già avviate – le azioni della massa che gli vengono cedute e di ricavare dalle stesse un importo maggiore di quello versato per soddisfare i creditori.

È evidente, pertanto, che ritenere – come sostenuto da EY – che le azioni di responsabilità originariamente proposte dal Fallimento e acquistate dall'assuntore diventino inammissibili e/o improcedibili porterebbe ad una conclusione illogica, poiché si finirebbe con il ritenere che il terzo acquisti dei diritti di credito senza poi poter esercitare o proseguire l'azione volta al loro soddisfacimento e nessun terzo, con questa prospettiva, sarebbe disposto a presentare proposte di concordato fallimentare che contemplino la cessione delle azioni di responsabilità a fronte del versamento di risorse proprie con le quali la procedura potrà poi soddisfare i creditori.

In quest'ottica, dunque, il richiamo all'effetto esdebitatorio previsto dall'art. 135 l. fall. per il concordato fallimentare è inconferente, perché gli amministratori sono soggetti diversi dalla società e l'effetto esdebitatorio riguarda esclusivamente i rapporti tra quest'ultima e i creditori, mentre



l'azione di responsabilità attiene ai rapporti tra la società (creditrice) e i propri amministratori (debitori) quanto all'azione ex art. 2393 c.c. oppure tra i creditori sociali e gli amministratori quanto all'azione ex art. 2394 c.c., estranei al perimetro dell'effetto previsto dall'art. 135 l. fall.

La società di revisione richiama, poi, la giurisprudenza sull'incompatibilità tra la procedura di concordato preventivo e l'azione di responsabilità, ma si deve ricordare che *“non si può condividere il convincimento ... volto a negare l'esperibilità dell'azione di responsabilità sul presupposto della estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale promessa o prospettata nella proposta concordataria.*

In realtà, l'omologazione di un concordato preventivo non estingue affatto i crediti nella parte falcidiata, come si deduce dal fatto che l'effetto esdebitatorio non si produce per i coobbligati ex art. 184 lf, secondo comma, e dal fatto che, in caso di risoluzione del concordato con successivo fallimento, l'insinuazione al passivo riguarda l'intero credito: l'avvenuta homologazione del concordato rende soltanto inesigibile il credito per la porzione eccedente la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano senza determinare alcuna estinzione. Inoltre, l'azione dei creditori verso gli amministratori ha carattere autonomo e finalità di integrazione della garanzia patrimoniale in quanto rivolta ad un soggetto terzo rispetto alla società debitrice con cui vige il pactum de non petendo; né può dirsi che l'art. 184 lf, nell'affermare la obligatorietà del concordato omologato, lasci salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati senza menzionare gli amministratori, esclusi anche dal secondo comma, laddove si afferma l'efficacia del concordato anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, posto che gli amministratori non possono essere parificati né ai coobbligati né ai soci illimitatamente responsabili, rispetto ai quali la valutazione da parte dei creditori della convenienza del concordato, rispetto alla alternativa fallimentare, passa anche attraverso l'esame dei loro patrimoni.

Pertanto, il patto di concordato produce i suoi effetti in relazione al patrimonio dell'impresa, e non rispetto al patrimonio di un terzo quale è l'amministratore, dovendosi anche tenere conto che, diversamente, la presentazione di una domanda di ammissione a tale procedura potrebbe diventare un facile strumento opportunistico per evitare responsabilità in caso di mala gestio” (cfr. Corte App. Venezia, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 49).

Sotto altro profilo, l'efficacia vincolante del concordato prevista dall'art. 135 l. fall. riguarda



evidentemente i crediti come insinuati al passivo, che diventano inesigibili per la parte non soddisfatta dal concordato, ma non preclude certo al creditore di intraprendere iniziative giudiziali fondate su un differente titolo, tanto più se queste ultime – come detto – sono proposte nei confronti di un soggetto diverso dalla società.

Infine, non è condivisibile nemmeno l'assunto di EY circa l'insussistenza di un danno risarcibile a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare e del versamento da parte di Roma 2014 della somma di cui alla proposta.

La società di revisione giunge a tale conclusione valorizzando altresì il fatto che, approvando la proposta, i creditori chirografari avrebbero rinunciato a parte del loro credito, con un conseguente vantaggio per il patrimonio sociale della Melegatti determinato dalla riduzione del passivo fallimentare in misura esattamente corrispondente all'attivo.

Sul punto si deve osservare, tuttavia, che la soddisfazione dei creditori è aspetto che riguarda i loro rapporti con la procedura concorsuale e non fa venir meno la sussistenza del diritto dell'assuntore di coltivare l'azione di responsabilità originariamente proposta dal Fallimento e acquistata a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare che ha presentato e che contemplava la cessione delle azioni della massa.

Invero, l'assuntore che, in esecuzione della proposta di concordato fallimentare, versa alla procedura delle risorse proprie che poi sono impiegate per la soddisfazione dei creditori sopporta un sacrificio economico a fronte (anche o solo) della cessione in suo favore delle azioni della massa proprio nella prospettiva di poter coltivare le medesime e di rientrare dall'esborso effettuato a seguito dell'accoglimento delle medesime, che va a vantaggio dei creditori della procedura concorsuale.

Diversamente opinando, come sopra esposto, si dovrebbe ritenere che l'assuntore versi delle somme alla procedura concorsuale quale corrispettivo di azioni che sarebbero sin dall'origine inammissibili e/o improcedibili e/o infondate, e dunque che l'ordinamento tolleri uno spostamento patrimoniale senza una causa giustificatrice.

In via subordinata e sotto altro profilo, EY sostiene che a seguito dell'omologazione della proposta di concordato fallimentare presentata da Roma 2014 sarebbe comunque divenuta inammissibile e/o improcedibile l'azione *ex art. 2394 c.c.*, deducendo che l'assuntore del concordato sarebbe privo di legittimazione e, comunque, di titolarità attiva in relazione all'azione di responsabilità che



avrebbe potuto essere proposta dai creditori sociali.

Sul punto vanno innanzitutto richiamate le considerazioni svolte sopra sulla *ratio* e sul funzionamento del concordato fallimentare con cessione all'assuntore delle azioni di massa, osservando altresì che queste ultime non mutano la loro natura per effetto della loro cessione.

In altri termini, l'azione di responsabilità esercitata dal Fallimento *ex art. 146 l. fall.* comprende sia l'azione sociale di responsabilità sia quella esercitata dai creditori e, una volta ceduta all'assuntore, continua a mantenere tale natura unitaria, poiché la cessione conclusa nell'ambito del concordato fallimentare non ne muta la sostanza e dunque non consente di scindere la componente *ex art. 2393 c.c.* da quella *ex art. 2394 c.c.*

In secondo luogo, si osserva che la giurisprudenza richiamata da EY in materia di concordato fallimentare, secondo cui a seguito dell'omologazione dello stesso la legittimazione ad esercitare l'azione *ex art. 2394 c.c.* spetterebbe solo ai creditori non è conferente, in quanto:

- da un lato, si riferisce al concordato preventivo, che non è una procedura a cui si applica quanto previsto dall'*art. 2394-bis c.c.* e dall'*art. 146 l. fall.* sulla legittimazione del curatore all'esercizio sia dell'azione sociale di responsabilità sia dell'azione di responsabilità spettante ai creditori unitariamente intese;
- dall'altro, riguarda fattispecie in cui non vi era stata la cessione delle azioni di massa ad un assuntore, che rappresenta un elemento di peculiarità, posto che l'assuntore, quale corrispettivo per l'immissione di risorse proprie per la soddisfazione dei creditori, acquista la possibilità di esercitare o proseguire tutte le azioni spettanti alla massa, e quindi anche ai creditori, escludendo la legittimazione e la titolarità attiva di questi ultimi.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha comunque ritenuto che il terzo assuntore del concordato di una società in stato di insolvenza e originariamente sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa sia legittimato, in qualità di successore a titolo particolare del commissario liquidatore, a spiegare intervento nel giudizio di responsabilità da quest'ultimo promosso, ai sensi dell'*art. 206 l. fall.* e dell'*art. 2394 c.c.*, nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società, in rappresentanza della massa dei creditori (cfr. Cass., SS.UU., n. 4309/2010); il medesimo principio può essere certamente applicato al terzo assuntore di un concordato di una società originariamente sottoposta a fallimento – come appunto Melegatti – il cui curatore abbia proposto l'azione di responsabilità *ex art. 146 l. fall.* poiché la logica di quest'ultima norma è analoga all'*art.*



206 l. fall., come confermato sul piano sistematico dall'art. 2394-*bis* c.c., il quale prevede che sia nel fallimento (oggi: liquidazione giudiziale) sia nella liquidazione coatta amministrativa le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. sono esercitate rispettivamente dal curatore e dal commissario liquidatore.

Nessun dubbio, dunque, può porsi sulla legittimazione dell'assuntore del concordato fallimentare a proseguire l'azione di responsabilità originariamente proposta dal fallimento, posto che subentra nella medesima posizione di quest'ultimo, originario attore (cfr. Cass. 28642/2020).

L'eccezione, dunque, è infondata anche sotto questo profilo.

Perimetrazione delle domande proposte dall'attore nei confronti di EY

La società di revisione sostiene che non sarebbe stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda relativamente al danno da prosecuzione per perdita del capitale sociale successivamente alla data dell'8.2.2017.

L'assunto non è condivisibile.

Alle pagg. 34 e 35 dell'atto di citazione, invero, si legge che *“Nei confronti del revisore legale EY – Ernst & Young s.p.a. viene formulata domanda di risarcimento del danno per aggravamento del dissesto:*

- *in tesi, in misura pari al differenziale dei netti patrimoniali a partire dallo svolgimento dell'attività di revisione al bilancio di esercizio 2014, e dunque dall'inizio del 2015, fino al deposito del ricorso ex art. 161, co. 6, l. fall.;*
- *in subordine, in misura pari alle risorse erogate alla controllata Nuova Marelli a partire dal 30 maggio 2016, in quanto l'operazione è stata avviata e proseguita quando la Società si trovava già in stato di insolvenza e dunque si era già verificata una causa di scioglimento, che il revisore legale ha colpevolmente omesso di rilevare”.*

Il Fallimento ha concluso in conformità a tale premessa, chiedendo la condanna di EY al risarcimento del danno *“per l'aggravamento del dissesto cagionato dalla prosecuzione dell'attività in presenza di una causa di scioglimento con pregiudizio al patrimonio sociale, prosecuzione concretatasi in atti di carattere non conservativo del patrimonio (tra i quali l'operazione Nuova Marelli) ... limitatamente al danno verificatosi a partire dall'esercizio 2015”.*

Ciò chiarito, è evidente che nella domanda di condanna al risarcimento del *“danno verificatosi a*



partire dall'esercizio 2015" sino alla data di presentazione della domanda di concordato (7.11.2017) è ricompresa anche la domanda di condanna al risarcimento del minor danno verificatosi dall'8.2.2017 al 7.11.2017, poiché quest'ultima si traduce nell'individuazione di una data di decorrenza del danno posteriore rispetto a quella di inizio dell'esercizio 2015.

Eccezione di inammissibilità per tardività delle censure sui bilanci Melegatti svolte dall'attore nella memoria n. 2

La società di revisione eccepisce l'inammissibilità per tardività delle doglianze del Fallimento circa l'assenza di rilievi da parte di EY in ordine *«al fatto che nei bilanci della Melegatti ... venivano sistematicamente indicati "Crediti per imposte anticipate" per importi significativi non giustificati dai risultati di esercizio (crediti per euro 1.077.954 nel 2014, a fronte di una perdita di esercizio di euro 253.509; crediti per euro 951.625 nel 2015, a fronte di un utile di esercizio di euro 33.025), laddove il presupposto per l'appostazione a bilancio di tali crediti è la "ragionevole certezza" del loro recupero in futuro, e dunque del realizzo di utili in misura capiente" e "alla mancata svalutazione della partecipazione nella Nuova Marelli già nell'esercizio 2014, quando la controllata presentava un valore di patrimonio netto pari a euro 619.878, e nell'esercizio 2015, quando tale valore era ulteriormente diminuito a euro 398.391 ... mentre nel bilancio della Melegatti la partecipazione continuava a essere iscritta per euro 1.087.487"».*

Sul punto, si deve osservare che l'attore ha allegato per la prima volta tali profili di asserita negligenza della società di revisione soltanto a pag. 3 della memoria n. 2 e che tale allegazione del Fallimento non è in alcun modo giustificata da domande o eccezioni formulate da EY nella propria comparsa di costituzione o nella propria memoria n. 1.

Da ciò discende che tali addebiti devono ritenersi allegati oltre i termini di preclusione assertiva, poiché l'attore avrebbe potuto e dovuto prospettarli sin dall'atto di citazione.

Ne consegue, in conclusione, l'eccezione di inammissibilità per tardività è fondata e che correttamente non è stato demandato al C.T.U. il compito di approfondire la fondatezza di tali rilievi.

Le statuizioni del Tribunale di Verona sui compensi dei sindaci in sede di opposizione allo stato passivo



È necessario, inoltre, soffermarsi sulla valenza nel presente giudizio di quanto statuito dal Tribunale di Verona relativamente all'insussistenza del credito da compenso dei sindaci Dugatto, Martello e Gronich e all'eccezione di inadempimento sollevata dal Fallimento.

Con decreto n. 2428/2020 dell'1.4.2020 il Tribunale di Verona ha escluso che i sindaci, nello svolgimento della loro ordinaria attività di vigilanza, potessero percepire l'esistenza del meccanismo di presentazione agli istituti bancari delle fatture artefatte, ma ha ritenuto che gli stessi fossero venuti meno ai propri doveri di diligenza nel vigilare sul corretto operato degli amministratori relativamente all'erogazione delle risorse a Nuova Marelli senza un adeguato supporto bancario e concrete prospettive di rientro e alla prosecuzione dell'attività aziendale anche successivamente all'erosione del capitale sociale.

Ha, così, accolto limitatamente a questi due ultimi profili l'eccezione di inadempimento sollevata dal Fallimento e ha rigettato le opposizioni proposte dai sindaci avverso la mancata ammissione al passivo dei loro crediti per compensi (cfr. docc. nn. 56, 58, 59, 60 e 65 Dugatto e Martello); tale decreto è stato poi confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4617/2024 del 21.2.2024 (doc. n. 63 Fallimento e Roma 2014, ammissibile in quanto sopravvenuto rispetto alla scadenza del termine per le preclusioni istruttorie), che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai sindaci (cfr. docc. nn. 66 e 67 Dugatto e Martello).

Nondimeno, deve precisarsi che le statuizioni del Tribunale di Verona non hanno valenza di giudicato in questa sede, poiché hanno efficacia limitata all'ambito concorsuale (art. 96, ultimo comma, l. fall.); esse, dunque, rilevano in questa sede soltanto quale prova documentale e, al più, quale precedente giurisprudenziale avente valore meramente persuasivo, ma non escludono la necessità di un'autonoma valutazione in merito alla sussistenza di una responsabilità dei sindaci.

Istanza di rimessione in termini per il deposito della memoria di replica dei convenuti Dugatto e Martello

I convenuti Dugatto e Martello hanno chiesto di essere rimessi in termini per quanto concerne la memoria di replica, dimessa in data 10.12.2024, quando il termine per il deposito era scaduto il giorno precedente.

Il Dugatto e la Martello hanno rappresentato di aver depositato tempestivamente la memoria di replica e, soltanto una volta scaduto il termine, di aver ricevuto la comunicazione che il deposito



era stato scartato dal sistema.

L'istanza è meritevole di accoglimento, poiché il procuratore del Dugatto e della Martello ha dimostrato di aver depositato il 9.12.2024 la memoria di replica dimettendo la ricevuta di accettazione e di consegna (docc. nn. 85 e 86 Dugatto e Martello), di aver ricevuto la p.e.c. contenente l'esito dei controlli automatici con il messaggio "*Errore imprevisto nel deposito, sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente*" (doc. n. 87 Dugatto e Martello) e di aver infine ricevuto il giorno successivo la p.e.c. contenente l'esito dei controlli manuali del cancelliere con il messaggio "*Altro. SCARTATO DAL SISTEMA. Atti rifiutati il 10/12/2024*" (doc. n. 88 Dugatto e Martello).

Il deposito non si è perfezionato per un evidente malfunzionamento del sistema e dunque per una causa non imputabile ai convenuti e il procuratore degli stessi si è diligentemente e tempestivamente attivato, rinnovando il deposito della memoria di replica immediatamente dopo aver ricevuto il messaggio di errore, sempre il giorno 10.12.2024.

Ne consegue che la memoria di replica dei convenuti Dugatto e Martello va considerata tempestivamente depositata.

Esaurita l'analisi delle questioni preliminari, si può procedere ad esaminare nel merito gli addebiti dell'attore, precisando che le eccezioni di nullità della C.T.U. sollevate da alcuni dei convenuti (Perazzoli, Ronca, Lercari, Troiani e Turco) saranno esaminate, se e in quanto rilevanti, unitamente a ciascuna delle tematiche su cui si è svolto l'accertamento peritale e alla quale le eccezioni di nullità si riferiscono.

Addebito n. 2: illegittima prosecuzione dell'attività sociale nonostante lo stato d'insolvenza palesatosi nel 2014

Si ritiene opportuno iniziare dall'esame di tale censura all'attività gestoria poiché l'eventuale fondatezza della medesima avrebbe valenza assorbente rispetto all'addebito n. 1 avente ad oggetto l'imprudente erogazione di risorse a Nuova Marelli, in quanto condotta iniziata successivamente sotto il profilo cronologico.

Come si è esposto in narrativa, il Fallimento sostiene che Melegatti si trovava in stato d'insolvenza a partire dal 2014 perché a partire da quell'esercizio aveva iniziato ad ottenere delle anticipazioni dagli istituti di credito presentando non già delle fatture emesse effettivamente ma delle fatture pro-



forma artefatte con l'indicazione della dicitura "*fattura*", non annotate nei registri contabili.

La presentazione delle fatture artefatte, dunque, non viene fatta valere dall'attore come un autonomo addebito gestorio suscettibile di arrecare danno all'integrità del patrimonio sociale ma sostanzialmente come un indice della sussistenza di una situazione di incapacità di Melegatti di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

L'illecito gestorio, dunque, non è la mera presentazione delle fatture ma consiste nella mancata tempestiva presentazione di un'istanza di ammissione ad una procedura concorsuale e nell'indebita prosecuzione dell'attività sociale.

Sul punto, pur dovendosi dare atto che l'esistenza del meccanismo dell'anticipazione su fatture artefatte è sostanzialmente non contestato, devono essere richiamate le risultanze dell'accertamento compiuto dal C.T.U., che ha motivatamente e condivisibilmente osservato che:

- non è possibile verificare, per mancanza di documentazione agli atti, se le fatture oggetto di anticipazione da parte degli istituti di credito corrispondessero alle fatture originali poi portate all'incasso e risultanti dalle scritture contabili o se fossero delle fatture proforma modificate o in altro modo alterate (pagg. da 157 a 160 dell'elaborato peritale);
- agli atti di causa non vi sono né le fatture originali portate all'incasso né i relativi ordini dei clienti, e dunque non è nemmeno possibile quantificare per ciascun esercizio l'ammontare delle fatture artefatte o presentate agli istituti di credito anticipatamente rispetto alla conclusione del relativo ordine e successivamente non incassate (pag. 174 dell'elaborato peritale);
- non essendovi agli atti di causa le domande di insinuazione al passivo, non è possibile verificare se eventuali debiti derivanti dalle fatture pro forma alterate siano stati o meno ammessi allo stato passivo (pagg. 174 e 175 dell'elaborato peritale); dalle considerazioni del C.T.U. discende che non è nemmeno possibile stabilire se tale meccanismo abbia in qualche modo provocato un aumento dell'indebitamento di Melegatti verso gli istituti di credito;
- dalla documentazione di causa non è nemmeno possibile rinvenire fatti o circostanze oggettive da cui risulti possibile stabilire in maniera inequivocabile quando si sia manifestato lo stato di insolvenza, tenuto conto da un lato che quest'ultimo deve essere inteso come una situazione di impotenza, funzionale e non transitoria, che impedisce all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività commerciale e dall'altro degli indici di insolvenza individuati



dalla giurisprudenza (cessazione dei pagamenti, pagamenti con mezzi anomali, inadempimenti gravi e importanti oppure inadempimento che dimostri uno stato di grave dissesto, presenza di decreti ingiuntivi, sussistenza di protesti rilevanti per numero, entità e frequenza) (pagg. da 181 a 197 dell'elaborato peritale);

- lo stato di insolvenza non può essere desunto con certezza dagli indici di bilancio e dal fatto che dagli stessi emergerebbe una situazione di tensione finanziaria o di squilibrio economico patrimoniale, giacché: a) ciò non implica necessariamente uno stato d'insolvenza, poiché ben può succedere sia che una società che si trovi a soffrire un particolare squilibrio del patrimonio netto rispetto al capitale sia nondimeno solvibile sia che una società che non abbia sofferto perdite tali da intaccare il capitale sia comunque strutturalmente incapace di far fronte stabilmente alle proprie obbligazioni; b) un'analisi basata principalmente o esclusivamente sugli indicatori di bilancio non sarebbe oggettiva ed esaustiva, poiché l'interpretazione degli indici non risulta sempre univoca e, di regola, nella prassi, gli indici vengono utilizzati soltanto a conferma di quanto emerge già da altri elementi oggettivi (oltre a quelli sopra richiamati: solleciti di pagamento da parte di fornitori, atti di pignoramento, avvisi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, cartelle di pagamento da parte dell'agente incaricato alla riscossione dei tributi, avvisi di pagamento da parte degli istituti previdenziali, la pendenza di esecuzioni immobiliari e/o mobiliari, ecc.), che nella fattispecie in esame non però non vi sono (pagg. 412 e 413 dell'elaborato peritale);
- ad ogni buon conto, soltanto a partire quantomeno dall'esercizio 2016 si registra un costante e progressivo incremento del debito complessivo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli istituti previdenziali presumibilmente dovuto al mancato pagamento delle somme ad essi dovute nonché perdite economiche generate dalla gestione caratteristica (pag. 197 dell'elaborato peritale);
- l'assenza nella documentazione di causa delle fatture originali portate all'incasso e risultanti dalle scritture contabili nonché degli ordini dei clienti impedisce di verificare cosa sarebbe successo se le fatture fossero state presentate secondo la data della loro regolare emissione e, in particolare, se in questo caso la causa di scioglimento di cui all'art. 2484, n. 4, c.c. si sarebbe verificata all'inizio dell'esercizio 2014 o in altra data (pag. 203 dell'elaborato peritale).

Da questa esaustiva e motivata analisi discende che non può dirsi dimostrato che Melegatti si



trovasse in stato d'insolvenza nel 2014 e non è nemmeno possibile stabilire se questo stato si sia verificato in altra data.

A ciò si aggiunga che in assenza degli altri elementi oggettivi correttamente richiamati dal C.T.U. non è nemmeno possibile ritenere che il meccanismo delle anticipazioni su fatture artefatte sia di per sé solo sintomo di uno stato d'insolvenza, perché tale prassi poteva essere stata posta in essere dagli amministratori per porre rimedio al fatto che la società era priva di costanti flussi finanziari in considerazione della stagionalità della sua attività, circostanza che però non implica necessariamente che Melegatti non fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni con regolarità.

Non vi sono, inoltre, sufficienti elementi – che era onere del Fallimento allegare e dimostrare – per ritenere che il meccanismo descritto dall'attore abbia in qualche modo ritardato l'emersione di uno stato di insolvenza o di una perdita del capitale sociale.

Appare, inoltre, significativa l'osservazione del C.T.P. di Lloyd's secondo cui *“prescindendo dalle irregolarità della procedura posta in essere ... gli importi oggetto di anticipazioni, ancorché ottenuti sulla base di pro forma ovvero di accordi di ordine con cliente, in luogo delle fatture, sono ben inferiori all'importo che la Società ha poi effettivamente fatturato nell'anno verso i clienti. In particolare, si è proceduto ad effettuare delle verifiche a campione per gli anni 2015 e 2016 sulla base dei registri IVA della Società, volte ad individuare l'importo poi fatturato ai clienti principali (per i quali venivano richieste le anticipazioni) nei mesi da luglio a dicembre (essendo i mesi in cui più si ricorreva al meccanismo delle anticipazioni qui in commento). Da tale riscontro emerge come le anticipazioni fossero di importo inferiore rispetto all'importo poi effettivamente fatturato. Non vi è stato dunque un ingiustificato incremento dell'esposizione finanziaria eccedente i ricavi fatturati, seppur in un momento successivo”* (cfr. pagg. 8 e 9 delle note tecniche del dott. Alimandi del 15.5.2023, all. n. 5 all'elaborato peritale).

Tali conclusioni non sono state efficacemente contestate e confutate nel corso del contraddittorio peritale dal C.T.P. dell'attore, nemmeno dopo essere che sono state ribadite dal C.T.P. di Lloyd's a pag. 4 delle seconde note tecniche inviate in vista della riunione del 3.7.2023 (all. n. 7 all'elaborato peritale).

Sotto altro profilo, per quanto concerne la quantificazione del danno, si deve osservare che il Fallimento chiede in via principale che il danno da *“aggravamento del dissesto”* derivante dalla



prosecuzione dell'attività aziendale nonostante l'asserito stato di insolvenza sussistente all'esercizio 2014 sia liquidato secondo il criterio della differenza tra i c.d. netti patrimoniali, senza alcuna altra specificazione.

Tale criterio è tuttavia erroneo, in quanto l'attore avrebbe dovuto specificamente allegare e dimostrare quali sarebbero state le conseguenze sul patrimonio sociale a seguito della tempestiva presentazione dell'istanza di accesso ad una procedura concorsuale, tenendo conto degli effetti che sarebbero derivati dall'apertura della stessa specie sul piano patrimoniale, primo tra tutti l'apertura del concorso tra i creditori (cfr., per quanto concerne il fallimento, gli artt. 42 e ss. l. fall.).

Di tali effetti, invero, l'applicazione *tout court* del criterio della differenza tra i c.d. netti patrimoniali invocata in via principale dal Fallimento, senza alcuna altra specificazione e/o allegazione, non tiene conto e ciò costituisce un'ulteriore ragione di infondatezza della pretesa.

Infine, la mancata dimostrazione del presupposto di fatto su cui si fonda l'addebito in questione – *id est* il fatto che Melegatti si trovasse in stato d'insolvenza nel 2014 o in altro momento – impedisce di quantificare il danno anche secondo il criterio invocato dall'attore in via subordinata, ossia nella misura pari ai finanziamenti erogati a Nuova Marelli.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito n. 2 va respinta, anche perché non vi è prova che la presentazione delle fatture artefatte abbia di per sé creato un danno alla società o ai creditori.

Addebito n. 3: violazione dell'art. 2486 c.c.

Il Fallimento lamenta che i convenuti sarebbero comunque responsabili per l'illegittima prosecuzione dell'attività aziendale successivamente all'8.2.2017, stante la perdita del capitale sociale asseritamente verificatasi a tale data.

In relazione a tale addebito il C.T.U. ha ritenuto che le rettifiche proposte dal Fallimento al valore della partecipazione di Melegatti in Nuova Marelli e al valore dei crediti di Melegatti verso Nuova Marelli risultanti dal bilancio al 31.12.2016 siano condivisibili, tenuto conto delle condizioni patrimoniali e finanziarie della controllata (scarsa marginalità in termini di *core business*, redditività complessiva pressoché assente, squilibrio finanziario tra mezzi propri e di terzi, preponderanza di debiti di natura finanziaria, insufficienza di disponibilità liquide o prontamente liquidabili rispetto ai debiti a breve termine, indebitamento finanziario rilevante, negatività



nell'esercizio 2016 dei flussi di cassa sotto tutti i profili) e della certa e definitiva risoluzione a far data dall'8.2.2017 del contratto con Ferrero, che Melegatti aveva posto a fondamento delle previsioni di forte crescita di Nuova Marelli, sia pure senza un adeguato supporto documentale (pagg. da 205 a 246 dell'elaborato peritale).

Il C.T.U., quindi, ha accertato la sussistenza di un patrimonio netto negativo al 31.12.2016 per € - 204.761 (pag. 246 dell'elaborato peritale) e ha riclassificato in ottica liquidatoria il bilancio al 31.12.2016, rideterminando il patrimonio netto negativo in € - 2.887.654,00, da considerarsi quale PN1 (pagg. da 259 a 260 dell'elaborato peritale).

Il PN2 da prendere in considerazione, come da quesito, è stato individuato in quello alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, ossia al 7.11.2017, e il danno è stato quantificato in € 1.251.065,00.

Il C.T.U. è pervenuto a tale quantificazione:

- prendendo le mosse, in assenza di situazioni contabili intermedie e di altra documentazione, dalla situazione patrimoniale al 31.12.2017 dimessa dall'attore *sub* doc. n. 37, che indicava un patrimonio netto negativo per € - 30.388.268,00, senza apportare alla stessa alcuna rettifica e riclassificazione in ottica liquidatoria (cfr. pagg. 262 e 263 dell'elaborato peritale);
- apportando alla differenza dei netti patrimoniali delle rettifiche, onde evitare di addivenire a quantificazioni di danno non conseguenti all'operato degli organi sociali ma a mere dinamiche contabili, e quindi neutralizzando le componenti economiche non monetarie (ammortamenti e accantonamenti per rischi), le svalutazioni operate dalla società (crediti, partecipazioni, altre svalutazioni e rettifiche riclassificate tra gli oneri diversi di gestione) e le riduzioni di patrimonio conseguenti ad aspetti valutativi operate dal C.T.U. (cfr. pagg. da 263 a 265 dell'elaborato peritale);
- determinando la differenza tra i netti patrimoniali così corretti in € - 9.386.262,00, rappresentativo del danno maturato nel corso dell'intero esercizio 2017 (pagg. 266 e 267 dell'elaborato peritale);
- quantificando le passività indipendenti dalla prosecuzione dell'attività e sussistenti anche laddove la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione (c.d. "danni inerziali") e i costi inevitabili della fase di liquidazione (c.d. "costi insopprimibili") in € 2.091.387,00 (cfr. pagg. da 267 a 270 dell'elaborato peritale);



- ritenendo che gli organi societari avrebbero potuto rilevare la causa di scioglimento soltanto al 30.6.2017, coincidente con il maggior termine di sei mesi per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016, tenuto conto che tale termine era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30.3.2017 sulla base delle previsioni statutarie e che, comunque, il bilancio di Melegatti avrebbe potuto essere predisposto soltanto dopo l'approvazione di quello di Nuova Marelli;
- ipotizzando che il danno relativo all'esercizio 2017 fosse maturato in misura costante nel corso dell'anno;
- rapportando a 130 giorni (quelli intercorrenti dal 30.6.2017 al 7.11.2017) il danno di € 9.386.262,00 relativo all'intero esercizio 2017, con un conseguente danno di € 3.343.052,00;
- sottraendo da € 3.343.052,00 (danno dal 30.6.2017 al 7.11.2017) l'ammontare degli oneri insopprimibili pari ad € 2.091.387,00 (cfr. pagg. 271 e 272 dell'elaborato peritale).

Il ragionamento del C.T.U. è stato criticato sotto diversi profili dalle parti, e alcuni convenuti (Perazzoli, Ronca, Lercari, Troiani e Turco) hanno anche eccepito la nullità *in parte qua* dell'elaborato peritale per illogicità e contraddittorietà tra presupposti e conclusioni, per eccesso di mandato e per mancata esauriente risposte alle osservazioni svolte dai C.T.P., deducendo che il C.T.U.:

- sotto il primo profilo non avrebbe né considerato che il Tribunale di Verona, nel pronunciare la sentenza di fallimento, aveva consentito la prosecuzione dell'attività per mantenere inalterato il valore del marchio e dell'azienda a tutela dei creditori né detratto dei costi che si sarebbero comunque verificati;
- sotto il secondo profilo avrebbe attribuito l'intero danno da illegittima prosecuzione dell'attività sociale agli amministratori per il solo fatto di aver rivestito nel periodo la carica sociale, senza distinguere le diverse funzioni (esecutivi e non esecutivi) e senza fornire alcun elemento tecnico-contabile da cui desumere la corresponsabilità degli amministratori privi di deleghe gestorie.

Sul punto, appaiono condivisibili le critiche dei convenuti relative alle modalità di calcolo del PN2 e alla presunzione di maturazione della perdita in misura costante nel corso dell'anno.

Come si è sopra esposto, infatti, il PN2 è stato determinato prendendo le mosse dalla situazione patrimoniale dimessa dal Fallimento *sub* doc. n. 37, ma tale documento, come correttamente osservato dai convenuti, non è attendibile, in quanto non è né un bilancio di esercizio regolarmente



approvato dall'assemblea e iscritto nel registro delle imprese né una bozza di bilancio approvata dall'organo amministrativo di Melegatti, ma una semplice stampa di una tabella riportante dei dati relativi all'esercizio 2017 che non sono verificabili.

L'attore, infatti, non ha prodotto in giudizio né il libro giornale né i conti di mastro relativi all'esercizio 2017, poiché il doc. n. 62 dimesso dal Fallimento, pur essendo rubricato "*Libro Giornale e Reg. IVA 2017 Melegatti*" contiene solo i registri e la documentazione IVA; né il Fallimento ha allegato che le scritture contabili in questione non erano disponibili o erano inattendibili.

Ciò rende impossibile da un lato verificare i dati relativi all'esercizio 2017 riportati nel doc. n. 37 dimesso dall'attore e dall'altro ricostruire esattamente quale fosse la situazione patrimoniale di Melegatti al 30.6.2017, al 7.11.2017 e/o ad altra data.

Per lo stesso motivo non è possibile nemmeno verificare o rielaborare i dati contenuti nelle situazioni contabili al 31.5.2017 e al 31.8.2017 dimesse dal Fallimento rispettivamente *sub* docc. nn. 34 e 35, le quali sembrerebbero essere consolidate (si veda il riferimento al D. Lgs. n. 127/1991 in prima pagina) e incomplete in quanto prive di scritture di assestamento e rettifica; la prima di esse, inoltre, era priva del conto economico (cfr. pag. 96 dell'elaborato peritale).

Né, come si è anticipato, nella fattispecie in esame è possibile ritenere applicabile quale criterio equitativo la modalità di calcolo utilizzata dal C.T.U., che ha ipotizzato una perdita maturata costantemente giorno per giorno, poiché costituisce un dato pacifico che l'attività di Melegatti era fortemente connotata dalla stagionalità dei prodotti da ricorrenza ed era concentrata principalmente nel periodo delle festività natalizie (ottobre-dicembre) e, in misura minore, pasquali (febbraio-marzo).

Tale circostanza – pacifica e comunque emergente anche dalla lettura dei libri giornali degli esercizi dal 2014 al 2016 e dai registri IVA degli esercizi dal 2014 al 2017 di Melegatti (cfr. docc. da n. 59 a n. 62 attore) – unitamente ai rilievi svolti sulla situazione patrimoniale al 31.12.2017 dimessa dal Fallimento rende inattendibile il criterio utilizzato dal C.T.U., che, come si è visto, ha rapportato il deficit maturato nel corso dell'esercizio 2017 ai 130 giorni decorrenti dal momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto accorgersi della perdita del capitale sociale (30.6.2017) alla presentazione della domanda di concordato preventivo (7.11.2017).

È ben vero che tale criterio proporzionale è utilizzabile ed è preso a riferimento nella prassi per



determinare in via equitativa il danno da mancata prosecuzione dell'attività aziendale in ottica conservativa, ma è altresì vero che la determinazione in via equitativa deve pur sempre basarsi su criteri attendibili e nel caso di specie, come si è visto, il modello di *business* della società presenta degli elementi di peculiarità che non consentono di ritenere plausibile che la perdita avvenga in maniera costante.

Sotto altro profilo, si deve ricordare che la determinazione del danno in via equitativa non può essere utilizzata per colmare delle lacune probatorie imputabili al danneggiato, che, come noto, ha l'onere di fornire al giudice tutti gli elementi necessari per la quantificazione del pregiudizio, che nel caso di specie l'attore non ha fornito.

Tali lacune probatorie rendono impossibile la quantificazione del PN2 e, dunque, del danno, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno fondata sull'addebito in esame e assorbimento di ogni altra questione, tra cui le eccezioni di nullità della C.T.U.

Quanto alla possibilità di computare il danno in misura pari ai finanziamenti erogati a Nuova Marelli a far data dall'8.2.2017, si osserva che in questo caso il pregiudizio finisce con il coincidere con quello quantificato dal C.T.U. con riguardo all'addebito n. 1, che ci si accinge ad esaminare.

Addebito n. 1: i finanziamenti a Nuova Marelli

Esclusa la fondatezza degli addebiti n. 2 e 3, si deve procedere con lo scrutinare l'addebito n. 1, avente ad oggetto l'erogazione a far data dal 30.5.2016, in più riprese, della somma di € 10.002.688,02 a Nuova Marelli in assenza di un accurato preventivo di spesa, di un supporto informativo sui dettagli dell'operazione, del reperimento di concorrenti finanziamenti da parte di terzi e senza ragionevoli prospettive di recupero.

In punto di fatto, l'erogazione delle somme a Nuova Marelli può dirsi documentalmente dimostrata sulla base degli estratti conto dimessi dal Fallimento *sub* docc. nn. 11 e 12, da cui risultano ripetuti versamenti, consistenti quasi esclusivamente in pagamenti effettuati da Melegatti a fornitori della controllata.

Rispetto a tale addebito il C.T.U. ha osservato che:

- detti finanziamenti erano stati eseguiti nell'ottica di ampliare e diversificare il mercato di riferimento di Melegatti dai prodotti stagionali (natalizi e pasquali) a quelli da forno c.d. "continuativi" come brioche, croissant, ecc.;



- nell'ambito di tale progetto era stato concluso un accordo con Ferrero per la produzione di prodotti continuativi, che rendeva necessario un potenziamento delle capacità produttive di Nuova Marelli e uno spostamento della sede della stessa dallo stabilimento di Mariano Comense ad uno ubicato in San Martino Buon Albergo;
- l'operazione Nuova Marelli era stata avviata in assenza di un adeguato set informativo e/o documentale da cui si potesse avere effettiva contezza dei costi da sostenere per il completamento del sito produttivo (cfr. pag. 324 dell'elaborato peritale);
- soltanto alcuni dei piani relativi a tale operazione erano stati trattati nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e tutti i documenti contenevano esclusivamente proiezioni economiche, senza invece le proiezioni finanziarie e patrimoniali, necessarie per le valutazioni sul progetto, tenuto conto dell'impatto che l'operazione avrebbe avuto sotto questi profili (cfr. pagg. 324 e 325 dell'elaborato peritale);
- non era stato predisposto alcun piano previsionale e/o budget completo di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario nelle versioni *best case* e *worst case*, ossia per l'ipotesi di prosecuzione del contratto con la Ferrero e per il caso in cui tale accordo fosse venuto meno (pagg. 362 e 366 dell'elaborato peritale);
- non era stato predisposto alcun piano previsionale e/o budget completo di conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario che consentisse alla *governance* di avere piena ed effettiva contezza dei costi da sostenere per il completamento dello stabilimento di San Martino Buon Albergo, con conseguente oggettiva difficoltà per il Consiglio di Amministrazione e i sindaci di stabilire se l'operazione, in sé e per sé, meritasse di essere intrapresa e se fosse opportuno concedere un supporto finanziario così importante da parte di Melegatti (cfr. pag. 365 dell'elaborato peritale);
- detti finanziamenti erano proseguiti anche dopo che Ferrero aveva intimato a Nuova Marelli la risoluzione della *partnership* a far data dall'8.2.2017 e dunque anche quando vi era la ragionevole certezza che la controllata non sarebbe stata più in grado di generare flussi di cassa tali da rimborsare a Melegatti le somme che questa erogava (cfr. pagg. 361 e 362 dell'elaborato peritale);
- secondo il principio della *business judgement rule*, i finanziamenti erogati a Nuova Marelli avrebbero potuto avere una logica e finalità imprenditoriale nell'ottica dello sviluppo dei



prodotti continuativi e quindi fino al venir meno del contratto con Ferrero, potendosi ritenere giustificati alla luce dell'eventuale ritorno derivante dall'avvio di tale progetto (cfr. pagg. 423 e 457 dell'elaborato peritale);

- nel momento in cui aveva erogato dette risorse Melegatti si trovava in una situazione di grave difficoltà economica, di squilibrio patrimoniale e di sistematico fabbisogno finanziario (pagg. da 326 a 339 e pag. 364 dell'elaborato peritale);
- al momento dell'effettuazione dei finanziamenti Nuova Marelli si trovava in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, con conseguente sussistenza dei presupposti per la postergazione *ex art. 2467 c.c.* (cfr. pagg. da 374 a 397 dell'elaborato peritale);
- considerando il credito da finanziamenti come postergato Melegatti non sarebbe stata soddisfatta se si fosse insinuata al passivo di Nuova Marelli; considerandolo, invece, come chirografario, in caso di insinuazione al passivo Melegatti sarebbe stata soddisfatta nella misura del 20,51%, e quindi per € 2.055.385,63 (cfr. pagg. da 397 a 403 dell'elaborato peritale);
- il danno dall'operazione Nuova Marelli poteva essere quantificato o in € 3.241.420,46, pari all'importo dei finanziamenti erogati dall'8.2.2017 (data del venir meno del contratto con Ferrero) al 7.11.2017 (data di presentazione della domanda di concordato), o in € 745.482,52, pari all'importo dei finanziamenti erogati dal 30.6.2017 (data alla quale gli organi sociali avrebbero potuto accorgersi della perdita del capitale sociale al 31.12.2016) al 7.11.2017 (data di presentazione della domanda di concordato).

I convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Troiani e Turco hanno eccepito la nullità *in parte qua* dell'elaborato peritale per eccesso del mandato perché il C.T.U. avrebbe espresso delle valutazioni giuridiche non demandabili e non richieste in ordine alla natura postergata o meno del credito di Melegatti nei confronti di Nuova Marelli.

L'eccezione è infondata.

Il C.T.U., infatti, si è limitato ad offrire elementi tecnici per stabilire se i finanziamenti potessero avere o meno natura postergata analizzando la situazione patrimoniale di Nuova Marelli e tale accertamento:

- rientrava pienamente nell'ambito del quesito sottoposto al C.T.U., posto che per dire “*se e in che misura il Fallimento sarebbe stato soddisfatto delle sue ragioni di credito nei confronti di*



Nuova Marelli s.r.l. laddove si fosse tempestivamente insinuato al passivo della relativa procedura concorsuale” era necessario preliminarmente stabilire se vi erano o meno i presupposti per la postergazione di tali finanziamenti (cfr. pag. 439 dell’elaborato peritale);

- rientrava pienamente anche nell’oggetto del contendere, posto che l’attore aveva prospettato la natura postergata di tali finanziamenti e i convenuti avevano eccepito ai sensi dell’art. 1227 c.c. che bisognava tener conto del fatto che il Fallimento non si era tempestivamente insinuato al passivo nella procedura concorsuale di Nuova Marelli;
- può ben essere compiuto in via meramente incidentale nel presente giudizio ad opera di questo Tribunale, per vagliare la fondatezza dell’eccezione di cui al punto precedente, senza che sia invocabile la competenza funzionale *ex art.* 24 l. fall. del Tribunale di Verona quale giudice della procedura concorsuale di Nuova Marelli, posto che l’oggetto del presente giudizio è diverso, ossia la responsabilità degli organi sociali e la natura postergata del credito è valutata ai soli fini dell’*an* e del *quantum* della stessa e non certo ai fini della determinazione delle modalità di concorso tra i creditori, che invece è la materia demandata al giudice fallimentare.

Ciò chiarito, l’addebito è fondato, apparendo condivisibile quanto osservato dal C.T.U. in merito al fatto che l’erogazione dei finanziamenti a Nuova Marelli, pur essendo stata effettuata senza un adeguato supporto informativo di base e in un contesto di squilibrio patrimoniale e finanziario, poteva comunque ritenersi non manifestamente irragionevole finché era in essere il contratto con Ferrero, e dunque fino all’8.2.2017, poiché Melegatti poteva ragionevolmente aspettarsi che i flussi di cassa derivanti dal medesimo consentissero a Nuova Marelli di rimborsare i finanziamenti ricevuti.

Venuto meno, invece, il contratto con Ferrero, i finanziamenti avrebbero dovuto cessare senza indugio, poiché era venuta meno la base che consentiva a Nuova Marelli di essere in condizione di proseguire l’attività e la situazione finanziaria di Melegatti presentava dei profili di criticità che non consentivano più di proseguire detta prassi.

Va, pertanto, affermata la responsabilità per tale condotta innanzitutto dei convenuti Perazzoli e Lercari, in quanto amministratori dotati di deleghe gestorie e dunque certamente a conoscenza o in condizione di conoscere dell’esistenza di tali finanziamenti e di decidere di astenersi dal proseguire ad effettuarli, tanto più che essi erano anche componenti dell’organo amministrativo di Nuova Marelli e avevano piena contezza delle condizioni patrimoniali della controllata (cfr. doc. n. 57



attore).

Va precisato che è irrilevante che l'assemblea dei soci del 13.7.2016 avesse approvato all'unanimità il progetto dei prodotti continuativi e avesse dato *“mandato al Consiglio di Amministrazione a porre in essere tutte le operazioni finanziarie necessarie alla realizzazione di detto progetto”*, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, primo comma, n. 4, c.c., secondo cui l'assemblea delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ma resta *“ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti”*.

L'autorizzazione dell'assemblea, infatti, non esonerava di certo gli amministratori dall'operare secondo diligenza, anche astenendosi cautelativamente dal proseguire con i finanziamenti e portando nuovamente all'attenzione dei soci la questione relativa al “progetto continuativi”, rappresentando ai soci di Melegatti le mutate condizioni e chiedendo loro quali determinazioni intendessero assumere.

È, di conseguenza, infondata anche l'eccezione di nullità della C.T.U. per contraddittorietà tra presupposti e conclusioni nella parte in cui non avrebbe considerato la valenza di tale delibera assembleare.

Né appaiono rilevanti:

- le prospettive di fusione tra Melegatti e Nuova Marelli, posto che le stesse erano meramente ipotetiche e non avevano avuto seguito nei mesi successivi;
- il valore dello stabilimento e degli impianti di Nuova Marelli, stante quanto si è detto al punto precedente e il fatto che, come acclarato nel corso delle operazioni peritali, gli impianti della controllata hanno funzionato per un lasso di tempo limitato, ossia da maggio 2017 a novembre 2017 (cfr. pagg. 429 e 465 dell'elaborato peritale);
- eventuali prospettive di sviluppo di Nuova Marelli anche senza Ferrero, autonomamente o con altri soggetti, posto che tale allegazione è rimasta generica e indimostrata, non essendovi prova né di programmi (con dati economici e finanziari specifici) che contemplassero altre *partnership* né, soprattutto, di contratti stipulati con soggetti diversi da Ferrero (cfr. pag. 431 dell'elaborato peritale), che era onere dei convenuti produrre.

Quanto agli amministratori privi di deleghe gestorie, va esclusa innanzitutto ogni responsabilità del Pinzi, in quanto cessato a far data dall'1.2.2016 (cfr. doc. n. 2 Pinzi) e ritenuto dallo stesso



Fallimento responsabile soltanto in relazione all'addebito n. 2.

Devono, invece, ritenersi responsabili i convenuti Turco, Ronca e Troiani poiché dalla consultazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione emerge chiaramente che gli stessi erano a conoscenza del fatto che Melegatti aveva erogato dei finanziamenti a Nuova Marelli ed erano anche stati resi edotti dell'intervenuta risoluzione del contratto tra Nuova Marelli e Ferrero. Quest'ultima circostanza, unitamente alla situazione di squilibrio di Melegatti e alle carenze informative che affliggevano *ab origine* il progetto continuativi (che dovevano reputarsi conosciute o conoscibili in quanto la redazione del bilancio è competenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e il progetto continuativi passava per l'organo collegiale), costituiva uno dei c.d. "segnali d'allarme" che, secondo la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 17441/2016), fa insorgere in capo agli amministratori non esecutivi il dovere di attivarsi diligentemente per acquisire le necessarie informazioni, intraprendere le opportune iniziative e far constatare il proprio dissenso ex artt. 2381, sesto comma, e 2392, terzo comma, c.c.

Dall'esame dei verbali dell'organo amministrativo non emerge che gli amministratori non esecutivi, appresa la notizia della risoluzione del contratto con Ferrero, abbiano fatto constatare il proprio dissenso alla prosecuzione dei medesimi, abbiano monitorato l'andamento delle erogazioni e abbiano specificamente richiamato l'attenzione dell'organo amministrativo su tali aspetti e sui rischi derivanti dalla prosecuzione dei finanziamenti, né i convenuti hanno dimostrato di essersi attivati in tal senso, come sarebbe stato loro onere.

Sotto altro profilo, per quanto concerne specificamente la posizione del convenuto Turco, deve osservarsi che lo stesso era anche componente del Consiglio di Amministrazione di Nuova Marelli (cfr. doc. n. 57 attore) e dunque era ben a conoscenza anche della situazione di squilibrio patrimoniale e finanziario della medesima e delle conseguenze che avrebbe potuto avere la risoluzione del contratto con Ferrero.

Per quanto riguarda, invece, la posizione del Troiani è irrilevante che l'operazione Nuova Marelli fosse stata decisa anteriormente al suo ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Melegatti, poiché, come si è detto, ad essere illecita è la prosecuzione dei finanziamenti dopo l'8.2.2017, quando egli era amministratore non delegato e avrebbe potuto e dovuto senz'altro attivarsi nel senso che sopra si è esposto.

Per il resto, possono essere richiamate le considerazioni sopra svolte con riguardo agli



amministratori esecutivi e all'irrelevanza della delibera dell'assemblea del 13.7.2016, delle prospettive di fusione tra Melegatti e Nuova Marelli, del valore dello stabilimento e degli impianti di Nuova Marelli e delle asserite prospettive di sviluppo di Nuova Marelli anche senza Ferrero.

Da quanto si è sin qui esposto discende, altresì, l'irrelevanza e comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità della C.T.U. per mancata considerazione della diversità dei ruoli tra amministratori esecutivi e non esecutivi, poiché il C.T.U. si è limitato correttamente a proporre una ripartizione di responsabilità tra i medesimi sotto il profilo contabile e ha fornito elementi sufficienti a valutare la responsabilità degli uni e degli altri, che è compito riservato al giudicante. Per quanto concerne i sindaci Dugatto, Martello e Gronich, va rilevato che gli stessi devono ritenersi responsabili per non aver adottato le iniziative opportune a bloccare la prosecuzione dei finanziamenti a Nuova Marelli, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto tra quest'ultima e Ferrero, circostanza di cui gli stessi erano stati messi a conoscenza alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 10.2.2017, a cui avevano partecipato.

I componenti del collegio sindacale sostengono che, in relazione alla loro responsabilità, difetterebbe il nesso di causa posto che la convocazione dell'assemblea sarebbe stata inutile, avendo la stessa già autorizzato gli amministratori a finanziare il progetto continuativi, e che il ricorso *ex art.* 2409 c.c. non sarebbe stato proponibile in presenza di un singolo atto gestorio reputato irregolare.

Tali difese, tuttavia, non sono condivisibili.

Innanzitutto, va ricordato che dai verbali delle sedute dell'organo amministrativo emerge che i sindaci erano a conoscenza sia del fatto che Melegatti aveva finanziato Nuova Marelli senza un adeguato supporto documentale (circostanza che gli stessi sindaci avevano stigmatizzato nel corso dell'esercizio 2016) sia, come si è detto, dell'intervenuta risoluzione del contratto con Ferrero.

In questo contesto, la cessazione della *partnership* tra la controllata e Ferrero avrebbe dovuto indurre i sindaci ad intraprendere ogni opportuna iniziativa e, nello specifico:

- a chiedere all'organo amministrativo di convocare l'assemblea e, in difetto, provvedervi autonomamente *ex art.* 2406 c.c., a nulla rilevando che in data 13.7.2016 i soci avessero autorizzato gli amministratori a finanziare il progetto continuativi, perché il mutato contesto avrebbe ben potuto indurre i soci di Melegatti a determinarsi diversamente e a dare un diverso mandato all'organo amministrativo;



- a presentare un ricorso *ex art. 2409 c.c.* che avrebbe potuto portare all'ispezione e alla revoca degli amministratori con nomina di un amministratore giudiziario, poiché, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, anche un singolo atto gestorio connotato da grave irregolarità e suscettibile di arrecare danno alla società può giustificare la proposizione di tale rimedio, specie laddove si collochi in un più ampio quadro di squilibrio finanziario e di scarsa chiarezza gestoria, come nel caso di specie, nel quale gli amministratori procedevano ai finanziamenti senza un adeguato supporto informativo e nonostante Melegatti e di Nuova Marelli presentassero entrambe delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali connotate da una certa criticità.

Appaiono, pertanto, condivisibili le considerazioni svolte dal Tribunale di Verona in merito all'inadempimento da parte dei sindaci ai propri doveri di controllo e alla conseguente insussistenza del diritto alla percezione del compenso, che di seguito si riportano:

“si configura assolutamente inadeguata, e dunque negligente nel suo complesso, l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale ...

A tale proposito, parte opponente afferma che l'azione dei sindaci, da valutarsi in una prospettiva ex ante nel contesto di crisi finanziaria e di accesa conflittualità tra i soci in cui versava la società, sarebbe stata appropriata alla situazione, in quanto volta a temperare le esigenze della vigilanza con l'intento di preservare le trattative in corso con i potenziali investitori in vista di una soluzione della crisi che salvaguardasse la continuità aziendale.

In quest'ottica, per quanto riguarda l'imprudente attuazione del progetto 'prodotto continuativo Melegatti' (contestazione sub lettera a), i sindaci avrebbero fatto tutto quanto in loro potere: (i) criticando le modalità di finanziamento della controllata Nuova Marelli s.r.l., consistenti nel pagamento di debiti di quest'ultima e nel ricorso all'indebitamento (verbale del 23.9.2016); (ii) esprimendo contrarietà all'operazione ove proseguita in assenza di un sostegno certo del ceto bancario (verbale del 26.10.2016); (iii) sollecitando l'aggiornamento del piano industriale una volta venuta meno nel febbraio 2017 la partnership con Ferrero s.p.a. (verbale del 10.2.2017); (iv) richiamando a più riprese gli amministratori alla necessità di procedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la delibera di un aumento di capitale (inter alia verbali del 13.2.2017, del 23.3.2017, del 5.5.2017).

Quanto all'aggravamento dello stato di insolvenza (contestazione sub lettera b), i sindaci non



avrebbero potuto fare altro che segnalare ripetutamente le carenze dell'assetto amministrativo e contabile della società (verbali del 20.7.2016, del 9.5.2017), lamentare le difficoltà nell'ottenere dati aggiornati (verbale del 24.7.2017), sollecitare insistentemente la trasmissione di situazioni patrimoniali aggiornate (tra altri, verbale del 23.3.2017).

Orbene, lungi dal disconoscere la costante pressione esercitata dai sindaci sull'organo amministrativo con ripetuti richiami e solleciti, deve rilevarsi che una siffatta azione si palesa del tutto inadeguata e inefficace a fronte di un quadro di perdurante e conclamata tensione della società sul piano sia finanziario sia societario. E ciò risulta tanto più evidente proprio nella prospettiva di una valutazione ex ante, invocata da parte opponente.

La strutturale e più volte stigmatizzata inadeguatezza dell'assetto amministrativo, l'exasperata conflittualità della compagine sociale, l'atteggiamento ostruzionistico del socio di minoranza (che nel settembre 2016 esercitava la prelazione statutaria ma non si presentava dal notaio per perfezionare la compravendita del pacchetto azionario di maggioranza), il conseguente venir meno di alcune concrete proposte di terzi investitori, l'astensione degli istituti di credito - allarmati da tale conflittualità - dal finanziamento degli investimenti della controllata Nuova Marelli sono tutti elementi che evidenziano in modo univoco già dalla seconda metà del 2016 l'irrealizzabilità di una proficua soluzione della crisi nel senso prospettato dagli opposenti.

In presenza di simili segnali di allarme, presenti già nel 2016 e via via aggravati nel corso del 2017, i sindaci avrebbero potuto e dovuto presagire che qualsiasi ingresso di capitale esterno sarebbe stato verosimilmente ostacolato, che il progetto di ampliamento del business al mercato dei prodotti continuativi si rivelava difficilmente finanziabile, che le modalità di finanziamento prescelte avrebbero aggravato irrimediabilmente la situazione finanziaria della capogruppo, che in questo quadro era tanto più grave l'inerzia degli amministratori nel recepire i richiami del collegio. Essi avrebbero pertanto dovuto attivare gli strumenti a loro disposizione, ben più incisivi di meri solleciti, al fine di arginare la situazione e porre rimedio alla colpevole inerzia degli amministratori. Eppure non sono intervenuti in questo senso: non hanno convocato l'assemblea dei soci ex art. 2406 c.c. con l'ordine del giorno di un aumento del capitale sociale, né hanno attivato il procedimento di denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 ult. co. c.c. a fronte delle gravi irregolarità di gestione che essi stessi segnalavano nei verbali delle proprie riunioni.

L'omessa adozione di provvedimenti a rilevanza esterna, pur nella consapevolezza della criticità



della situazione, rappresenta nel caso in esame un sicuro inadempimento rispetto ai doveri posti dalla legge in capo all'organo di controllo. Né può valere in alcun modo come giustificazione l'intenzione dei sindaci di preservare le trattative con gli investitori, basata sulla convinzione che questi sarebbero stati allontanati dall'adozione di iniziative più incisive da parte del collegio sindacale. Pare del tutto ultroneo, ed anzi scorretto, che simili valutazioni di opportunità e convenienza influenzino l'esercizio delle funzioni di un organo al quale, nell'architettura societaria delineata dal codice civile, è attribuita una posizione di terzietà e indipendenza rispetto alle valutazioni del consiglio di amministrazione. Compito dei sindaci sarebbe stato semmai quello di suggerire tempestivamente agli amministratori l'opportunità di incanalare le manifestazioni d'interesse dei terzi nell'alveo di una procedura concorsuale (come infatti è avvenuto, solo da ultimo, nell'imminenza della presentazione della domanda di concordato preventivo)" (cfr. doc. n. 66 Dugatto e Martello).

Va specificato, tuttavia, che si possono ritenere addebitabili ai sindaci esclusivamente i finanziamenti effettuati a Nuova Marelli a far data dal 10.3.2017, poiché si deve tener conto della tempistica necessaria per l'attivazione dei rimedi che si sono sopra menzionati, stimata in un mese. Per quanto riguarda, infine, la posizione della società di revisione, non si ritengono ravvisabili responsabilità in capo a EY, perché il revisore:

- non ha alcun dovere di rilevazione della perdita del capitale sociale nel corso della gestione, poiché si pronuncia soltanto nel momento in cui esamina il bilancio, esprimendo un giudizio sullo stesso;
- non ha alcun dovere di controllo della correttezza di specifici atti di gestione, come appunto era l'erogazione di finanziamenti a Nuova Marelli;
- non dispone di poteri impeditivi analoghi a quelli del collegio sindacale;
- non assiste alle sedute dell'organo amministrativo.

Nella fattispecie in esame, inoltre, nella propria relazione sul bilancio al 31.12.2016, predisposto dagli amministratori soltanto a fine settembre 2017 (cfr. doc. n. 33 attore), EY ha dichiarato di essere impossibilitata ad esprimere un giudizio, ampiamente evidenziando e rappresentando sia le criticità esistenti sul piano della continuità aziendale sia la crisi di liquidità in cui versava Melegatti, richiamando, tra i fattori, proprio gli impegni assunti per il nuovo impianto produttivo di Nuova Marelli e il sostegno finanziario assicurato alla controllata (cfr. pagg. da 368 a 370 dell'elaborato



peritale).

Esaurita l'analisi delle posizioni dei convenuti, è necessario passare alla quantificazione del danno, che il C.T.U. ha determinato in € 3.241.420,46, pari alle risorse erogate da Melegatti a Nuova Marelli dall'8.2.2017 al 7.11.2017 (cfr. pagg. 322 e 363 dell'elaborato peritale).

In generale, va precisato che appare condivisibile la scelta del C.T.U. di quantificare il danno sulla base del momento in cui si è verificata l'uscita dalle casse di Melegatti delle risorse economiche in favore di Nuova Marelli, prescindendo dal momento in cui è stata assunta l'obbligazione.

Invero, laddove il finanziamento consista nel pagamento da parte di Melegatti di corrispettivi dovuti da Nuova Marelli a propri fornitori, era su Nuova Marelli che gravava in via principale l'obbligazione di soddisfare i soggetti che le avevano ceduto dei beni o che avevano prestato servizi nel suo interesse.

In quest'ottica, il momento dell'assunzione dell'obbligazione da parte di Melegatti appare effettivamente irrilevante, posto che, anche laddove tale momento fosse anteriore all'8.2.2017, a seguito del venir meno dell'accordo con Ferrero, gli amministratori di Melegatti avrebbero dovuto rifiutare di adempiere ad obbligazioni di Nuova Marelli e lasciare che fosse quest'ultima a provvedervi.

Ciò chiarito, il Fallimento ha insistito affinché il danno sia determinato in € 10.002.688,02, pari ai finanziamenti eseguiti dal 30.5.2016 al 7.12.2017.

La richiesta deve essere rigettata per quanto concerne i finanziamenti erogati dal 30.5.2016 all'8.2.2017, poiché, come si è detto sopra, sul piano della *business judgement rule* i finanziamenti potevano ritenersi non manifestamente irragionevoli perché era in essere il contratto con Ferrero, circostanza che ben poteva indurre gli organi sociali di Melegatti a confidare che Nuova Marelli avrebbe restituito tali somme con i flussi di cassa provenienti dalla *partnership* con tale qualificato operatore del settore dolciario.

Per converso, la domanda merita accoglimento per quanto concerne il pagamento di € 116.519,32 effettuato da Melegatti in data 7.12.2017, che, come emerge dai docc. nn. 11 e 12 dimessi dall'attore, si riferisce all'escussione di una fideiussione prestata in favore di Nuova Marelli (cfr. osservazioni del C.T.P. del Fallimento, pag. 419 dell'elaborato peritale).

Invero, anche tale finanziamento, in quanto effettuato successivamente all'8.2.2017, deve ritenersi effettuato irragionevolmente poiché, a fronte delle contestazioni dell'attore, era onere dei convenuti



dimostrare la correttezza dell'operazione e che, dunque, tale pagamento si riferiva ad una fidejussione rilasciata da Melegatti anteriormente al venir meno del contratto tra Nuova Marelli e Ferrero.

Va precisato, tuttavia, che, limitatamente a tale posta, il danno non è addebitabile al convenuto Lercari, il quale all'epoca del pagamento era cessato dalla carica di amministratore, come si desume dalla visura storica di Melegatti dimessa dall'attore *sub* doc. n. 5 e accertato dal C.T.U. (pag. 119 e 120 dell'elaborato peritale).

Sotto altro profilo, non sussistono i presupposti per ridurre il risarcimento *ex art.* 1227 c.c. come richiesto dai convenuti, poiché anche laddove il Fallimento si fosse insinuato al passivo della procedura concorsuale di Nuova Marelli, non sarebbe stato possibile ricavare alcunché, in ragione del fatto che – come si è detto sopra – verosimilmente il credito di Melegatti verso Nuova Marelli sarebbe stato considerato postergato *ex art.* 2467 c.c., in quanto relativo a finanziamenti effettuati in un momento in cui la controllata si trovava in una situazione di squilibrio finanziario (cfr. pagg. da 372 a 403 dell'elaborato peritale).

Né può ritenersi che la postergazione fosse inoperante per il fatto che si trattava di pagamenti eseguiti ai fornitori e che, Melegatti, poteva surrogarsi nei diritti di questi ultimi, poiché il solo fatto che Melegatti abbia pagato debiti della Nuova Marelli è di per sé sufficiente a far scattare la postergazione *ex art.* 2467 c.c., che si applica ai finanziamenti effettuati dal socio in favore della società “*in qualsiasi forma*” e dunque anche laddove consistano in pagamenti che il socio effettua in favore di fornitori della società e in luogo di quest'ultima, senza che possa essere invocata la surrogazione *ex art.* 1203, n. 1, c.c. (esattamente in termini cfr. Cass. 20469/2019).

I convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Troiani e Turco hanno eccepito la nullità dell'elaborato peritale asserendo che il C.T.U. avrebbe ommesso di considerare il comportamento omissivo dell'attore, che non avrebbe esercitato le azioni revocatorie a tutela della *par condicio creditorum*. L'eccezione è infondata, perché il C.T.U. non aveva alcun dovere di considerare tale circostanza, visto che nei termini di preclusione assertiva i convenuti che hanno sollevato l'eccezione *ex art.* 1227 c.c. hanno lamentato esclusivamente la mancata insinuazione del Fallimento al passivo del fallimento della Nuova Marelli e non anche il mancato esperimento delle azioni revocatorie (cfr. pag. 14 comparsa Turco; pagg. 44 e 45 comparsa Dugatto e Martello; pag. 44 comparsa Gronich; pagg. 54 e 55 comparsa EY; pag. 2 memoria n. 2 Turco; pag. 7 memoria n. 2 Dugatto e Martello;



pag. 8 memoria n. 2 Gronich; pagg. 3 e 4 memoria n. 2 EY).

Quest'ultima allegazione, dunque, è inammissibile per tardività e correttamente non è stata esaminata dal C.T.U.

In ogni caso, va ricordato che l'art. 1227 c.c. non implica l'obbligo per il danneggiato di porre in essere attività gravose o rischiose, come la proposizione di azioni giudiziarie o esecutive (cfr., *ex multis*, Cass. n. 320/1992, n. 4672/1993, n. 11364/2002, n. 19139/2005, n. 14853/2007, n. 2950/2014 e n. 14595/2020), cosicché l'eccezione, anche laddove tempestiva, dovrebbe comunque considerarsi infondata.

Rispetto alla posizione dei sindaci, poi, occorre interrogarsi sull'applicabilità al presente giudizio della nuova formulazione dell'art. 2407 c.c. introdotta dall'art. 1 della legge n. 35/2025, entrata in vigore in data 12.4.2025.

Nella formulazione anteriore all'entrata in vigore della riforma della responsabilità dei sindaci e vigente al momento dei fatti di causa, l'art. 2407 c.c. prevedeva quanto segue:

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

A seguito, invece, dell'entrata in vigore della legge n. 35/2025 il testo dell'art. 2407 c.c. è stato così sostituito:

“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito,



secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno”.

Il legislatore, dunque, ha introdotto una limitazione al *quantum* del risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità colposa, ha previsto uno specifico *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione e ha eliminato l'espressa previsione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci quando la responsabilità di questi ultimi derivi dall'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori.

A seguito dell'entrata in vigore di tali modifiche, ci si deve porre il problema della loro applicabilità ai giudizi pendenti, come il presente, e la risposta a tale interrogativo deve essere negativa.

Da un lato, infatti, nella legge n. 35/2025 non vi è alcuna previsione che stabilisca espressamente la portata retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c.; dall'altro, per superare il principio generale di irretroattività di cui all'art. 11 prel., occorrerebbe che la disciplina, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse comunque un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, ma non è possibile ravvisare nemmeno tale eventualità.

A tal proposito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in mancanza di una disposizione che preveda esplicitamente la retroattività di una legge, l'interprete – dato il carattere eccezionale e derogatorio del principio generale di cui all'art. 11 disp. di tale efficacia – può ricavare la *mens legis* rivolta ad attuare implicitamente la retroattività sull'unica base della locuzione testuale della norma, ossia esclusivamente se il significato letterale non sia compatibile con la normale destinazione della legge a disporre esclusivamente per il futuro; per converso, laddove tale compatibilità sussista, l'interprete è tenuto a ritenere osservati e ad osservare i principi generali sulla legge, orientando in particolare l'interpretazione al rispetto del principio generale dell'irretroattività enunciato nell'art. 11 prel. (cfr. Cass. n. 15652/2004, richiamata da Cass. n. 28994/2019, occupatasi del problema della applicazione retroattiva o meno dell'art. 7, comma 3,



della legge n. 24/2017 in materia di responsabilità sanitaria).

Ciò, peraltro, in conformità anche al costante indirizzo della Corte costituzionale, la quale a sua volta afferma che il divieto di retroattività della legge previsto dall'art. 11 prel. costituisce un principio fondamentale di civiltà giuridica e che, se è vero che esso ha copertura costituzionale esclusivamente per quanto concerne la materia penale (art. 25 Cost.) e che al di fuori di tale materia il legislatore può approvare disposizioni con efficacia retroattiva, è altresì vero che ciò è possibile soltanto laddove la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost. n. 170/2013 e n. 108/2019).

La legge n. 35/2025, invero, non è una disciplina che introduce dei criteri per la liquidazione equitativa del danno, come ad es. l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158/2012 e l'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 in materia di applicabilità al danno da responsabilità sanitaria delle c.d. tabelle dei danni micropermanenti previste dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 oppure l'art. 2486 c.c. così come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019 in materia di risarcimento del danno da indebita prosecuzione dell'attività sociale in chiave non conservativa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento secondo i criteri della differenza tra i c.d. netti patrimoniali o della differenza tra attivo e passivo fallimentare.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che norme di questo tipo siano applicabili anche ai giudizi in corso in quanto "*norme per il giudice*" (cfr. ad es. Cass. n. 28990/2019 in materia di responsabilità sanitaria e Cass. n. 8069/2024 sulla nuova formulazione dell'art. 2486 c.c.) aventi natura "*latamente processuale*" (Cass. 5252/2024), specificando che tali modifiche normative non ponevano neppure una questione di retroattività della legge, in quanto erano state introdotte per regolare l'esercizio del potere-dovere di quantificazione del danno in casi in cui il giudice era ed è necessariamente chiamato ad applicare criteri equitativi e tali disposizioni avevano cristallizzato normativamente degli approdi giurisprudenziali (cfr. sempre Cass. n. 28990/2019).

Come si è anticipato, la logica della legge n. 35/2015 è diversa, in quanto la stessa non introduce dei criteri di liquidazione di un danno che il giudice dovrebbe altrimenti determinare in via equitativa, ma prevede dei veri e propri limiti massimi al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dei sindaci.

Ecco che un'applicazione retroattiva delle innovazioni apportate all'art. 2407 c.c. andrebbe a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e



perfetti che già si trovano nel patrimonio del danneggiato e che necessitano soltanto di essere accertati giudizialmente.

Ciò, si aggiunge, senza nemmeno recepire degli orientamenti giurisprudenziali già in essere e senza che sia ravvisabile un interesse di rilievo costituzionale che deponga necessariamente per la retroattività dell'applicazione della legge n. 35/2025.

Ipotizzando l'applicazione dei limiti risarcitori previsti dall'art. 2407 c.c. ai fatti verificatesi anteriormente all'entrata in vigore, allora, sarebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *«il principio della irretroattività della legge comporta che la nuova norma non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso, sicché la disciplina sopravvenuta è invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o venute in essere alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai nuovi fini, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati»* (cfr. Cass. n. 28990/2019).

Invero, ritenere applicabili retroattivamente le limitazioni al risarcimento del danno introdotte dalla legge n. 35/2025 significherebbe sostenere che il legislatore sia intervenuto decurtando, *ex post*, la portata e quindi la tutela di quel diritto, disconoscendo illegittimamente degli effetti già verificatesi. Va ricordato, del resto, che la giurisprudenza di legittimità ha già concluso nel senso dell'irretroattività di disposizioni che avevano introdotto dei limiti al risarcimento del danno, come in materia di tutela risarcitoria a seguito di licenziamento illegittimo (cfr., *ex multis*, Cass. n. 11105/1997: *“La norma di cui all’art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, la quale oltre ad estendere il regime di tutela reale, ha introdotto la facoltà per il lavoratore di richiedere la indennità sostitutiva della reintegrazione, ha carattere innovativo e non potendo pertanto incidere, ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., su situazioni sostanziali verificatesi nella vigenza della normativa precedente, non è applicabile ai licenziamenti adottati prima della sua entrata in vigore”*) e di responsabilità del trasportatore (cfr. Cass. 3717/1989: *“La disposizione dettata dall’art. 1, comma 2, della legge 22 agosto 1985, n. 450 – secondo la quale, per i trasporti di merci su strada esenti dall’Obbligo delle tariffe a forcella, salvo diverso patto scritto antecedente alla*



consegna delle merci al vettore, l'ammontare del risarcimento del danno non può essere superiore a Lit. 12.000 per ogni chilogrammo di peso lordo perduto o avariato – ha stabilito una limitazione della responsabilità del vettore, di cui agli artt. 1693 e 1696 cod. civ., con espressa previsione di una facoltà di deroga da parte dei contraenti in sede di formazione del contratto. Tale norma ha così introdotto una nuova normativa in materia di responsabilità del vettore volta a regolare esclusivamente per l'avvenire i contratti considerati, senza alcuna efficacia retroattiva”).

A ciò si aggiunga che ipotizzare un'applicazione retroattiva dei limiti di responsabilità introdotti dalla legge n. 35/2025 comporterebbe un *vulnus* particolarmente rilevante rispetto ai processi in corso, come il presente giudizio.

Ai fini dell'applicazione del nuovo testo dell'art. 2407 c.c., infatti, assume rilievo centrale sul piano dell'allegazione e della prova la tematica del compenso spettante ai sindaci, che però non era assolutamente centrale nella formulazione previgente.

Ciò significa che, ipotizzando un'applicazione retroattiva della legge n. 35/2025 ed estesa ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, si introdurrebbe in questi ultimi un tema di fatto assoggettato ad oneri di allegazione e di prova che potrebbero essere non più suscettibili di essere soddisfatti a causa dell'intervenuta maturazione delle preclusioni assertive e istruttorie.

Per questi motivi – anche in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata – deve ritenersi che la legge n. 35/2025 non sia applicabile alla fattispecie in esame, non solo per quanto concerne la limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci, ma anche per quanto riguarda l'eliminazione del vincolo di solidarietà tra amministratori e sindaci.

Anche volendo ritenere, infatti, che il legislatore abbia effettivamente eliminato tale vincolo di solidarietà – conclusione dubbia, posto che anche nel mutato contesto normativo resterebbe pur sempre in vigore la norma generale della solidarietà tra danneggianti prevista dall'art. 2055 c.c. – si sarebbe pur sempre al cospetto di un'ulteriore limitazione alla responsabilità dei sindaci che andrebbe ad incidere retroattivamente su un diritto che già si trova nel patrimonio del danneggiato, in violazione dell'art. 11 prel.

Non occorre, invece, affrontare la tematica del nuovo *dies a quo* del termine di prescrizione, posto che nel presente giudizio non è stata formulata tale eccezione.

Una volta chiariti tali aspetti, deve ritenersi che:

- il danno imputabile ai convenuti Perazzoli, Ronca, Turco e Troiani sia pari ai finanziamenti



erogati a Nuova Marelli dall'8.2.2017 al 7.12.2017, e dunque ad € 3.357.939,78, oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi secondo quanto si specificherà *infra*;

- il Lercari sia responsabile in solido con i convenuti Perazzoli, Ronca, Turco e Troiani limitatamente ai finanziamenti erogati a Nuova Marelli dall'8.2.2017 al 7.11.2017, poiché successivamente cessato dalla carica, e dunque per la somma di € 3.241.420,46, oltre rivalutazione e interessi;
- i convenuti Dugatto, Martello e Gronich siano solidalmente responsabili con gli amministratori limitatamente ai finanziamenti erogati a Nuova Marelli dal 10.3.2017 (data alla quale potevano attivarsi) al 7.11.2017 per quanto riguarda il Lercari e dunque per € 2.442.290,55 e dal 10.3.2017 al 7.12.2017 per quanto riguarda gli altri amministratori (Perazzoli, Ronca, Turco e Troiani) e dunque per € 2.558.809,87, oltre rivalutazione e interessi;
- la rivalutazione debba essere calcolata sull'importo dei singoli esborsi periodicamente effettuati da Melegatti in favore di Nuova Marelli dalla data di effettuazione del pagamento alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- gli interessi debbano essere calcolati al tasso legale sull'importo dei singoli esborsi progressivamente rivalutati (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995) sempre dalla data di esecuzione dei singoli versamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- gli importi in sorte capitale sopra indicati, maggiorati della rivalutazione e degli interessi calcolati come ai punti precedenti, saranno produttivi di interessi legali dalla data della pubblicazione del presente provvedimento sino al saldo effettivo.

In conclusione, pertanto:

- le domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti Pinzi ed EY vanno rigettate;
- i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco e Troiani vanno condannati, in solido tra loro, a versare al Fallimento la somma di € 799.129,91, oltre rivalutazione e interessi calcolati come sopra (importo dei finanziamenti erogati da Melegatti a Nuova Marelli dall'8.2.2017 al 9.3.2017, periodo per il quale i sindaci sono stati ritenuti esenti da responsabilità);
- i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich vanno condannati, in solido tra loro, a versare al Fallimento la somma di € 2.442.290,55, oltre rivalutazione e interessi calcolati come sopra (importo dei finanziamenti erogati da Melegatti a Nuova Marelli dal 10.3.2017 al 30.10.2017);



- i convenuti Perazzoli, Ronca, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich vanno condannati, in solido tra loro, a versare all'attore la somma di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi calcolati come sopra (importo del finanziamento erogato da Melegatti a Nuova Marelli in data 7.12.2017, per il quale il Lercari, essendo cessato dalla carica di amministratore, non è stato ritenuto responsabile).

Accertamento delle quote di responsabilità e regresso

Attese le domande formulate dai convenuti Troiani, Turco, Dugatto, Martello e Gronich e dalle terze chiamate Lloyd's e AIG, è necessario procedere all'accertamento delle quote di responsabilità di ciascuno dei convenuti; la corrispondente domanda formulata dal convenuto Pinzi, invece, deve considerarsi assorbita, in considerazione del fatto che tutte le domande proposte dal Fallimento nei suoi confronti sono state rigettate.

Sul punto, ferma restando la solidarietà nei rapporti tra l'attore e i convenuti ritenuti responsabili, deve ritenersi che nei rapporti interni tra questi ultimi la responsabilità debba essere divisa in quote uguali, in quanto gli amministratori e i sindaci hanno concorso in maniera equivalente con le loro negligenze a cagionare i danni che sopra si sono accertati.

Considerato che il danno è stato diviso in tre diversi periodi e sono state adottate pronunce di condanna separate per ciascun lasso di tempo, anche la suddivisione in quote rispecchierà tale ripartizione, e così:

- a) in relazione al danno di € 799.129,91, oltre rivalutazione e interessi, pari ai finanziamenti erogati da Melegatti a Nuova Marelli dall'8.2.2017 al 9.3.2017, va accertato che i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco e Troiani sono responsabili per la quota di 1/5 ciascuno;
- b) in relazione al danno di € 2.442.290,55, oltre rivalutazione e interessi, pari ai finanziamenti erogati da Melegatti a Nuova Marelli dal 10.3.2017 al 30.10.2017, va accertato che i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich sono responsabili per la quota di 1/8 ciascuno;
- c) in relazione al danno di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi, pari al finanziamento erogato da Melegatti a Nuova Marelli in data 7.12.2017, va accertato che i convenuti Perazzoli, Ronca, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich sono responsabili per la quota di 1/7 ciascuno.



Il convenuto Turco ha proposto nei confronti degli altri convenuti ritenuti responsabili una domanda di condanna, anche in via di regresso, avente ad oggetto il pagamento dalle somme che risultassero da lui dovute o che dovesse essere chiamato a corrispondere.

Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il condebitore solidale chiamato in giudizio dal creditore è legittimato a proporre l'azione di regresso *ex art. 1299 c.c.* verso gli altri condebitori solidali anche in via anticipata per l'eventualità in cui la domanda del creditore sia accolta, senza che sia necessario che il condebitore solidale abbia provveduto al pagamento; quest'ultimo, infatti, non opera come condizione per proporre l'azione di cognizione ma soltanto per avviare il procedimento esecutivo sulla base della statuizione di condanna ottenuta in via anticipata (cfr., *ex multis*, Cass. n. 2680/1998, n. 12691/2008, n. 13087/2010 e n. 7332/2025). Ne consegue che è possibile sin da ora condannare i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich a versare al convenuto Turco quanto quest'ultimo verserà all'attore in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità come sopra accertata.

La condanna dei convenuti va pronunciata *pro quota*, secondo la ripartizione sopra indicata, e non in solido, poiché in fase di regresso nei rapporti interni tra i condebitori solidali vale la regola della parziarietà e non della solidarietà, come si ricava dagli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. Cass. n. 27323/2023).

Domande di manleva nei confronti delle assicurazioni

Esaurita l'analisi delle pretese attoree, devono essere esaminate le domande di manleva proposte dai convenuti nei confronti delle assicurazioni e le domande, le eccezioni e le difese di queste ultime.

Si procederà scrutinando per prime le domande del Dugatto contro AIG e della Martello contro Lloyd's e solo poi si passerà ad esaminare le domande proposte dai convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich contro Zurich, poiché è pacifico che, per quanto concerne la posizione del Dugatto e della Martello, quest'ultima polizza opera a secondo rischio rispetto a quelle stipulate dai due convenuti rispettivamente con AIG e Lloyd's (cfr. art. 10.4 della polizza Zurich, doc. n. 1 Zurich).

Iniziando, allora, dalla domanda di manleva proposta dal Dugatto contro AIG, attesi i rilievi preliminari della compagnia assicurativa, è preliminarmente necessario chiedersi se si applichi la



polizza n. IFL0003051.040420 decorrente dal 31.12.2016 al 31.12.2017 (doc. n. 2 AIG e doc. n. 46 Dugatto e Martello) oppure la polizza n. n. IFL0003051.048791 decorrente dal 31.12.2017 al 31.12.2018 (doc. n. 1 AIG, pag. 5, e doc. n. 45 Dugatto e Martello).

Entrambe sono polizze *claims made*, operanti “*per i Sinistri pervenuti all’Assicurato per la prima volta e notificati all’Assicuratore nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione o di retroattività riportato nel frontespizio della presente polizza e che non siano ancora note o conosciute al Contraente e/o Assicurato*” e nel caso di specie il periodo di retroattività è illimitato (cfr. art. 2 delle polizze).

La questione è rilevante poiché AIG sostiene che si applicherebbe la polizza n. IFL0003051.040420 e, sulla base di tale presupposto:

- asserisce che la polizza non opererebbe poiché le contestazioni mosse dal Fallimento costituirebbero circostanze che il Dugatto conosceva già prima del 31.12.2016 e non indicate dal convenuto nel questionario sottopostogli prima della stipulazione della polizza;
- chiede – per l’ipotesi in cui sia ritenuta operativa – che la manleva sia contenuta entro la somma di € 1.033.000,00, pari al limite del massimale previsto per le polizze delle annualità antecedenti il periodo dal 31.12.2016 al 31.12.2017.

AIG ritiene applicabile la polizza n. IFL0003051.040420 in considerazione del fatto che in data 3.10.2017 il Dugatto aveva ricevuto una diffida a firma dell’avv. Canonico per conto di alcuni dei soci della Melegatti in cui venivano denunciate delle irregolarità sostanzialmente corrispondenti a quelle fatte valere in giudizio dal Fallimento (cfr. doc. n. 28 Dugatto e Martello) e il Dugatto aveva denunciato tale evento ad AIG in data 5.10.2017, con conseguente apertura di un sinistro da parte di AIG (cfr. doc. n. 47 Dugatto e Martello).

L’argomentazione di AIG non è condivisibile, poiché, come correttamente evidenziato dal Dugatto, l’assemblea dei soci di Melegatti aveva deliberato in data 6.11.2017 di non promuovere l’azione di responsabilità *ex artt. 2393 e 2393-bis c.c.* nei confronti degli amministratori e dei sindaci per i fatti di cui alla missiva dell’avv. Canonico (cfr. doc. n. 32 Dugatto e Martello).

Tale rilievo è dirimente, poiché la delibera dell’assemblea aveva determinato il venir meno del sinistro.

Il fatto, poi, che il Dugatto, nel comunicare ad AIG l’intervenuta adozione della delibera



assembleare avesse richiesto ad AIG di mantenere comunque aperta la pratica (cfr. doc. n. 47 Dugatto e Martello) non è di per sé sufficiente per ritenere applicabile la polizza n. IFL0003051.040420.

Tale richiesta, infatti, era stata fatta dal Dugatto soltanto in ottica prudenziale ed aveva una valenza meramente amministrativa, giacché sotto il profilo giuridico ciò che rileva è che la delibera dell'assemblea dei soci di Melegatti, nel deliberare di non procedere all'azione di responsabilità, aveva comunque fatto venir meno per AIG il rischio di dover affrontare conseguenze risarcitorie legate agli addebiti dell'avv. Canonico.

Ne consegue che deve ritenersi operante la polizza n. IFL0003051.048791 decorrente dal 31.12.2017 al 31.12.2018 poiché il Dugatto, ricevuta la diffida del Fallimento al risarcimento del danno del 10.10.2018 contenente addebiti sostanzialmente sovrapponibili a quelli oggetto di causa (cfr. doc. n. 57 Dugatto e Martello), ha provveduto ad inoltrarla ad AIG in data 11.10.2018 (cfr. doc. n. 47 Dugatto e Martello), e ciò era sufficiente a determinare l'apertura di un nuovo sinistro che ricadeva sotto l'applicazione della polizza in questione, in quanto denunciato nella sua vigenza. Da ciò discende l'irrelevanza dell'eccezione ex artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. sollevata da AIG e l'infondatezza della richiesta di contenimento della manleva entro il limite di € 1.033.000,00, in quanto entrambe le istanze sono state proposte sulla base dell'asserita operatività della polizza n. IFL0003051.040420, che però deve escludersi per le ragioni sopra indicate.

Sarà, pertanto, applicabile il massimale di € 2.000.000,00, come previsto dal frontespizio della polizza n. IFL0003051.048791.

È, altresì, infondata l'istanza di limitazione della manleva entro i limiti della quota di responsabilità attribuibile al Dugatto (€ 321.931,94, oltre interessi e rivalutazione calcolati come sopra esposto).

Dal frontespizio della polizza, infatti, emerge che il Dugatto ha attivato le “**Condizioni Aggiuntive: A C G di cui alla Sezione Terza Condizioni Aggiuntive**”, e pertanto:

- l'assicurazione “*vale per quanto l'Assicurato svolga nella qualità di Sindaco effettivo o supplente di società di capitale non quotata in borsa*” [condizione aggiuntiva A), punto 1];
- “*resta convenuto che la copertura della presente polizza resta viene estesa al vincolo di solidarietà relativo a qualsiasi Sinistro inerente l'attività, se opzionata, svolta dall'Assicurato in relazione a quanto previsto dalle Condizioni Aggiuntive A) ... , fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili*” [condizione aggiuntiva G)], e ciò in deroga



all'esclusione del vincolo di solidarietà previsto dall'art. 3, lett. p) della polizza e dal punto 3 della condizione aggiuntiva A), che fanno proprio salva l'attivazione della condizione aggiuntiva G).

Ne consegue che AIG dovrà mantenere indenne il Dugatto non solo di quanto quest'ultimo è stato chiamato a rispondere in relazione alla sua quota di responsabilità, ma anche di quanto il convenuto è chiamato a corrispondere quale coobbligato solidale, ovviamente sempre nei limiti del massimale di € 2.000.000,00.

Per quanto concerne le spese, va ricordato che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva *causa petendi*:

- a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato;
- b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza *ex art.* 1917, terzo comma, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
- c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza *ex art.* 1917, primo comma, c.c. ossia delle spese che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale (cfr. Cass. n. 18076/2020 e n. 4275/2024).

Per quanto concerne le spese di cui ai punti a) e c) si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo.

Per quanto concerne, invece, le spese di cui al punto b) – oggetto di specifica domanda da parte del Dugatto – dev'essere ulteriormente ricordato che esse sono dovute dall'assicuratore all'assicurato soltanto laddove quest'ultimo ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato (cfr. Cass. n. 26683/2023).

Il Dugatto non ha dimostrato alcunché, per cui la domanda di condanna di AIG a pagare tali spese non merita accoglimento; non è sufficiente la produzione *sub doc.* n. 84 del preavviso di fattura del C.T.P. dott. Ciserani, perché non vi è prova del pagamento.

La condanna di AIG alla manleva in favore del Dugatto va pronunciata nei limiti del massimale (€



2.000.000,00), con detrazione della franchigia di € 10.000,00 (punto 5 frontespizio polizza) ed entro la quota di coassicurazione del 70% (art. 33 della polizza).

Sotto quest'ultimo profilo, va ricordato in punto di diritto che in tema di coassicurazione, anche nel caso in cui tutti i coassicuratori affidino ad uno solo di essi il potere di rappresentanza, in virtù di apposita clausola c.d. di delega o di guida – come quella di cui all'art. 33 della polizza di cui si discute – il coassicuratore delegatario non diviene obbligato in solido verso il contraente assicurato, ma continua ad essere obbligato in proprio nei limiti della quota di sua pertinenza (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1885/2002).

Passando alla domanda di garanzia proposta dalla Martello contro Lloyd's, si pone innanzitutto un problema analogo a quello scrutinato con riguardo al rapporto tra il Dugatto e AIG.

I Lloyd's, infatti sostengono che dovrebbero trovare applicazione il certificato n. 10482407R (massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno; franchigia di € 10.000,00; doc. n. 3 Lloyd's e doc. n. 49 Dugatto e Martello) e il certificato n. 1915761 (massimale di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno, in eccedenza rispetto al massimale di cui al certificato n. 10482407R; doc. n. 4 Lloyd's e doc. n. 51 Dugatto e Martello) con periodo di polizza dal 31.1.2017 al 31.1.2018, perché tali polizze sarebbero *claims made* e dovrebbe farsi riferimento, dunque, quale “*richiesta di risarcimento*” alla lettera dell'avv. Canonico del 3.10.2017 che la Martello aveva comunicato in data 13.10.2017 (cfr. doc. n. 52 Dugatto e Martello) e che conterrebbe addebiti sostanzialmente riconducibili a quelli di cui si discute nel presente giudizio.

L'assunto non è condivisibile, in quanto – come detto sopra con riguardo al rapporto tra Dugatto e AIG – l'assemblea dei soci di Melegatti in data 6.11.2017 aveva deliberato di non procedere con l'azione di responsabilità per gli addebiti di cui alla lettera dell'avv. Canonico e tale circostanza – comunicata dalla Martello in data 14.11.2017 (cfr. doc. n. 55 Dugatto e Martello) – era di per sé sufficiente a far venir meno il sinistro.

Ne consegue che, come correttamente osservato dalla Martello, alla fattispecie in esame sono applicabili le polizze di cui al certificato n. 10518313T (massimale di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno; franchigia di € 10.000,00; doc. n. 5 Lloyd's e doc. n. 48 Dugatto e Martello) e al certificato n. F1800002364 (massimale di € 15.000.000,00 per sinistro e per anno, in eccedenza rispetto al massimale di cui al certificato n. 10518313T; doc. n. 6 Lloyd's e doc. n. 50 Dugatto e Martello), con periodo di polizza dal 31.1.2018 al 31.1.2019, in quanto vigenti ad ottobre 2018,



quando la Martello aveva comunicato ai Lloyd's l'esistenza di un contenzioso con il Fallimento circa la spettanza dei suoi compensi e le contestazioni mosse da quest'ultimo e recepite dal Tribunale di Verona in sede di rigetto dell'istanza di insinuazione al passivo circa l'inadempimento agli obblighi di vigilanza che poi sono state fatte valere nel presente giudizio (cfr. doc. n. 54 Dugatto e Martello, circostanza ammessa anche dai Lloyd's).

Quest'ultima, invero, è una *“circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato”* di cui ai sensi dell'art. 7 della polizza la Martello doveva dare avviso scritto ai Lloyd's, come poi ha effettivamente dato, e idonea a far scattare la copertura assicurativa ai sensi degli artt. 7 e 14 della polizza.

Da ciò discende l'irrelevanza dell'eccezione ex artt. 1892 e 1893 c.c. sollevata dai Lloyd's, in quanto riferita ai certificati nn. 10482407R e 1915761, inapplicabili al caso di specie.

Sulla base dei certificati nn. 10518313T e F1800002364 la domanda di manleva deve ritenersi fondata, con detrazione della franchigia di € 10.000,00 e comunque nei limiti del massimale di € 5.000.000,00, per quanto concerne la polizza a primo rischio, e di € 15.000.000,00 in eccesso, per quanto concerne la polizza a secondo rischio.

La responsabilità si estende a tutto quanto la Martello sarà chiamata a corrispondere all'attore, anche a titolo di coobbligato solidale, poiché la polizza contiene l'estensione al vincolo di solidarietà (cfr. pagg. 2 e 5 del certificato).

È per tale motivo che i Lloyd's hanno chiesto che sia accertata la sussistenza del loro diritto di regresso nei confronti degli altri obbligati solidali e che tale domanda merita accoglimento.

Per quanto concerne, infine, la domanda della Martello di corresponsione delle spese, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati:

- sulle spese sostenute per la chiamata in causa e sulle spese c.d. di soccombenza ex art. 1917, primo comma, c.c. si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo;
- le spese di resistenza ex art. 1917, terzo comma, c.c. non possono essere rimesse perché non dimostrate dalla Martello; non è sufficiente la produzione *sub* doc. n. 84 del preavviso di fattura del C.T.P. dott. Ciserani, perché non vi è prova del pagamento.

Devono essere, infine, esaminate le domande di manleva proposte dai convenuti Perazzoli, Ronca,



Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich nei confronti di Zurich, con la quale Melegatti aveva stipulato una polizza D&O, con decorrenza dal 27.11.2013 al 27.10.2014 e rinnovata di anno in anno sino al 7.12.2018, e, nello specifico e per quanto di interesse, con appendice n. W51600/6 per il periodo dal 27.11.2016 al 27.11.2017 (cfr. doc. n. 1 Zurich) e con appendice n. W52436/9 per il periodo dal 7.12.2017 al 7.12.2018 (cfr. doc. n. 2 Zurich).

Innanzitutto, posto che i massimali delle polizze Lloyd's a primo e secondo rischio ritenute sopra operanti sono ampiamente capienti rispetto alla posizione della convenuta Martello, la domanda di quest'ultima deve considerarsi assorbita, visto che la copertura Zurich opera soltanto se e nella misura in cui non vi siano altre coperture assicurative.

Per quanto concerne, invece, la posizione del Dugatto, la copertura della polizza Zurich opera per la parte di risarcimento non coperta dalla polizza AIG, il cui massimale non è sufficientemente capiente rispetto alla somma che il Dugatto è stato condannato a corrispondere al Fallimento in via solidale con gli altri convenuti ritenuti responsabili.

Va, poi, rigettata l'eccezione di non indennizzabilità del sinistro ex art. 1917, primo comma, c.c. che Zurich ha sollevato in considerazione del fatto che alcuni addebiti parrebbero avere natura dolosa, poiché l'addebito riconosciuto come fondato è frutto di una condotta meramente negligente degli amministratori e dei sindaci.

Inoltre, se è pacifico tra i chiamanti in causa e Zurich che occorra far riferimento alla diffida inviata dal Fallimento quale sinistro e non alla lettera dell'avv. Canonico, è necessario stabilire se sia o meno operante il "Sottolimito per Procedure concorsuali" previsto dall'appendice n. W52436/9, nella quale si legge che *"Di comune accordo fra le parti, ai sensi della presente Polizza, si stabilisce che la Richiesta di risarcimento prestata nei confronti di qualsiasi Persona assicurata, coperte dalla presente polizza, derivante da, fondata su riconducibile o conseguente a:*

- *messa in liquidazione*
- *fallimento*
- *dichiarazione di insolvenza*
- *ammissione a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata della Società, sono prestate con un sottolimito aggregato annuo di € 1.000.000,00".*

In altri termini, la clausola in esame prevede che per le richieste di risarcimento in essa contemplate non trovi applicazione il massimale di € 5.000.000,00 ordinariamente previsto dalla polizza (cfr.



doc. n. 1 Zurich, pag. 4), ma quello di € 1.000.000,00.

Il convenuto Troiani ha innanzitutto contestato che vi sia prova dell'intervenuta stipulazione dell'appendice n. W52436/9, in quanto difetterebbe la prova della sottoscrizione da parte del legale rappresentante di Melegatti.

La difesa non è accoglibile, poiché l'intervenuta stipulazione dell'appendice e dell'accettazione del sottolimito in essa contenuto da parte di Melegatti emerge dall'email dimessa dal Turco *sub* doc. n. 2 e dallo stesso Troiani *sub* doc. n. 5 nel quale Marsh, intermediario assicurativo tramite la quale era stata stipulata la polizza Zurich, trasmette alla Perazzoli – all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione di Melegatti – la conferma di copertura della polizza, riassumendone le condizioni, tra le quali la precisazione del sottolimito di € 1.000.000,00 cui si discute, il tutto per un premio esattamente corrispondente a quello riportato nell'appendice n. W52436/9.

L'inoperatività del sottolimito in questione non può essere sostenuta nemmeno sulla base del fatto che l'appendice sarebbe stata stipulata in assenza dell'autorizzazione del giudice delegato prevista dall'art. 167 l. fall.

Da un lato, infatti, si deve rammentare che la sanzione dell'inefficacia prevista dall'art. 167 l. fall. per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato ha natura relativa, poiché si tratta di una norma posta nell'interesse dei creditori e soltanto questi ultimi possono farla valere (cfr., *ex multis*, Cass. n. 1892/1964, n. 1530/1972, n. 2320/1990 e n. 12286/2004), per cui il Troiani, non essendo creditore, non è legittimato a far valere la violazione dell'art. 167 l. fall.

Dall'altro, quand'anche fosse possibile ritenere il Troiani legittimato a dolersi della violazione della disposizione in esame, si deve osservare che la stipulazione dell'appendice di rinnovo della copertura assicurativa non appare annoverabile tra gli atti di straordinaria amministrazione, in quanto insuscettibile di ledere l'interesse dei creditori, sottraendo beni alla massa o ostacolando o ritardando la liquidazione degli stessi (sul concetto di atto di straordinaria amministrazione cfr. Cass. n. 13261/2019 e n. 17930/2022).

Il Troiani, poi, deduce che l'appendice n. W52436/9 non sarebbe applicabile nei suoi confronti, ma l'argomento è privo di fondamento, poiché risulta *per tabulas* che la clausola in questione è stata stipulata ad inizio dicembre 2017, antecedentemente dalla cessazione del Troiani dalla carica di amministratore, avvenuta in data 19.1.2018 e iscritta nel registro delle imprese il giorno 20.2.2018



(cfr. doc. n. 4 Fallimento, pagg. 21 e 22).

Nel merito, l'eccezione di Zurich appare fondata, giacché l'ampia formulazione della clausola induce a ritenere che l'azione di responsabilità proposta in questa sede rientri nel suo ambito di applicazione, trattandosi di una domanda proposta dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall. e dunque sul presupposto dell'intervenuto fallimento di Melegatti nonché della rilevanza causale degli addebiti rispetto all'apertura della procedura concorsuale.

Il Turco sostiene che la tesi di Zurich sarebbe infondata perché:

- le clausole contenute nel rapporto assicurativo avrebbero sempre garantito le persone assicurate dalle richieste risarcitorie originate da fatti illeciti commessi prima della dichiarazione di fallimento, posto che l'art. 8.1 della polizza considera la nomina del “*curatore fallimentare*” o del “*liquidatore NON VOLONTARIO*” o del “*commissario straordinario*” o di una “*equivalente figura*” alle precedenti come una circostanza comportante la “*modifica del controllo societario*” che non modifica il massimale pattuito, ma limita la copertura agli atti precedenti;
- la clausola dell'appendice n. W52436/9 contenente il sottolimito di € 1.000.000,00 per le procedure concorsuali era stata inserita perché al momento del rinnovo della polizza Melegatti aveva già depositato la domanda di concordato in continuità ex art. 161, sesto comma, l. fall. e dunque si era già verificata la “*modifica nel controllo*” di cui all'art. 8.1 della polizza e la conseguente limitazione della copertura agli atti precedenti;
- in particolare, stante l'operatività della copertura postuma per gli atti precedenti, occorre prevedere una copertura assicurativa per l'attività degli amministratori conseguente alla modifica del controllo e, con tale clausola, Melegatti e Zurich avevano inteso assicurare, sia pure entro certi limiti, anche l'attività degli organi sociali successiva alla domanda di concordato.

L'argomentazione non convince, perché muove dalla premessa secondo cui l'apertura della procedura del concordato avrebbe fatto scattare la limitazione di cui all'art. 8.1 della polizza, ma così non è.

L'art. 8.1, infatti, prevede che «*Qualora durante il **Periodo di assicurazione** si dovesse verificare una modifica del controllo societario in seguito alla quale ... venga nominato per la Contraente un curatore fallimentare, un liquidatore NON VOLONTARIO, un commissario straordinario o equivalente figura.*



di seguito “**Modifica nel controllo**”

tutte le garanzie prestate con la presente Polizza si applicheranno esclusivamente agli **Atti illeciti** commessi prima della data di **Modifica nel controllo** CHE POTRANNO ESSERE NOTIFICATI ALL'ASSICURATORE FINO ALLA NATURALE DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTE POLIZZA».

Nondimeno, l'apertura del concordato non determina una modifica del controllo e una sostituzione degli organi amministrativi come la nomina di un curatore fallimentare o di un liquidatore non volontario o di un commissario straordinario, poiché a seguito della presentazione della domanda di concordato viene nominato un commissario giudiziale (artt. 161, sesto comma, e 163, secondo comma, n. 3, l. fall.), che ha compiti più circoscritti e non assimilabili a quelli delle figure sopra menzionate, tanto che gli organi amministrativi della società restano in carica durante la procedura di concordato preventivo, come accaduto nel caso di specie (cfr. doc. n. 4 Fallimento e pagg. 119 e 120 dell'elaborato peritale).

I convenuti chiamanti in causa e Zurich, infine, controvertono sulla natura onnicomprensiva o meno del sottolimito di € 1.000.000,00, poiché mentre i primi sostengono che anche questo sottolimito – così come il massimale originario di € 5.000.000,00 – dovrebbe essere incrementato di € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, l'assicurazione nega la fondatezza di tale ricostruzione e sostiene che tale incremento sarebbe conglobato nel sottolimito di € 1.000.000,00. La problematica deve essere risolta tenendo conto che:

- l'art. 2.15 della polizza definisce il “*Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi*” come “*la somma indicata al Punto 7 della Scheda [€ 50.000,00] la quale costituisce l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** presentate durante il Periodo di assicurazione nei confronti di ciascun **Amministratore non esecutivo** secondo quanto stabilito al Paragrafo 3.7 della presente Polizza*” e prevede che “*Il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi** è un massimale separato applicabile ad ogni singolo Amministratore non esecutivo ed opera esclusivamente a favore di tale **Amministratore non esecutivo***” e che “*Il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi** deve intendersi in aggiunta al **Massimale** previsto dalla presente Polizza. In ogni caso, la somma indicata al Punto 7 (b) della Scheda [ossia € 250.000,00] costituisce il **Massimale in eccesso per gli***



*Amministratori non esecutivi aggregato, ossia l'importo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare in forza della presente Polizza per capitale, interessi e spese cumulativamente in relazione a tutte le **Richieste di risarcimento** presentate durante il **Periodo di assicurazione** nei confronti di tutti gli **Amministratori non esecutivi**, in eccesso al **Massimale**";*

- l'art. 2.29 della polizza definisce il "Sottolimito" come *"limite all'obbligazione assunta dall'Assicuratore con la presente Polizza da intendersi compreso nel **Massimale** e non in aggiunta ad esso"*;
- l'art. 3.7 della polizza è rubricato **"MASSIMALE IN ECCESSO PER GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI"** e prevede che *«l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Amministratore non esecutivo da qualunque **Perdita patrimoniale** sopportata in conseguenza di una **Richiesta di risarcimento** presentata da terzi nei suoi confronti per qualsiasi **Atto illecito** [commesso dopo la data di retroattività indicata al Punto 8 bis della Scheda] nei limiti del **Massimale in eccesso per l'Amministratore non esecutivo**. La presente estensione è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a "secondo rischio" e non potrà essere invocata fino a quando non sia stato esaurito: (i) il **Massimale** della presente Polizza; (ii) il **Massimale** di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a "secondo rischio") rispetto alla presente Polizza; e (iii) qualsiasi altro diritto di indennizzo per le **Perdite patrimoniali** del quale possa beneficiare qualsiasi **Amministratore non esecutivo**.*
- *Il massimale previsto dalla presente estensione è pari alla somma indicata al Punto 7(a) della Scheda per ciascun **Amministratore non esecutivo**, con il limite aggregato pari alla somma indicata al Punto 7(b) della Scheda per tutti gli **Amministratori non esecutivi** complessivamente durante ciascun **Periodo di assicurazione**»;*
- l'art. 7.4 prevede che *"Il **Massimale** non comprende il **Massimale in eccesso per gli Amministratori non esecutivi**".*

La formulazione della polizza, dunque, è chiara nel prevedere che il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi si aggiunga al massimale previsto e operi soltanto nel momento in cui questo sia esaurito.

L'appendice n. W52436/9 non contiene alcuna deroga alle clausole sopra riportate, in quanto si



limita esclusivamente ad introdurre il sottolimito di € 1.000.000,00 in relazione alle richieste di risarcimento che – come quella di cui si discute nella fattispecie in esame – derivino da o siano fondate su o siano riconducibili o siano conseguenti a messa in liquidazione, fallimento, dichiarazione di insolvenza o ammissione a procedure concorsuali, mentre per il resto prevede il rinnovo della copertura assicurativa “*alle condizioni tutte in corso*”.

In altri termini, l'unica eccezione è data dall'abbassamento del massimale da € 5.000.000,00 ad € 1.000.000,00 per certi tipi di richieste di risarcimento, mentre per il resto non vi è alcun superamento della previsione secondo cui il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi si aggiunge al massimale previsto.

Non è, pertanto, condivisibile l'assunto di Zurich secondo cui la somma di € 1.000.000,00 sarebbe onnicomprensiva e assorbirebbe anche il massimale in eccesso per gli amministratori non esecutivi, poiché non vi è alcuna espressa volontà delle parti di derogare alle definizioni e alle regole previste dalle clausole 2.15, 3.7 e 7.4 della polizza, che sopra si sono viste.

Di conseguenza, deve ritenersi che la copertura assicurativa operi entro il massimale di € 1.000.000,00, oltre € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, con il limite massimo in aggregato per questi ultimi di € 250.000,00.

Per quanto concerne, infine, le domande di corresponsione delle spese proposte dai convenuti, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati:

- sulle spese sostenute per la chiamata in causa e sulle spese c.d. di soccombenza *ex art.* 1917, primo comma, c.c. si provvederà nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite e in dispositivo;
- le spese di resistenza *ex art.* 1917, terzo comma, c.c. non possono essere rifuse perché non dimostrate.

Zurich, dunque, va condannata a manlevare i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto e Gronich delle perdite patrimoniali, così come definite dall'art. 2.16 della polizza, conseguenti alle statuizioni di condanna pronunciate a loro carico in favore del Fallimento, nei limiti del massimale di € 1.000.000,00, oltre € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo e fermo restando per questi ultimi il limite massimo aggregato di € 250.000,00, e – per quanto riguarda esclusivamente la posizione del Dugatto – al netto di quanto oggetto di manleva da parte di AIG.



Spese di lite

Le spese di lite del procedimento sequestro in corso in corso di causa proposto da Roma 2014 contro la Perazzoli vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo della lite.

Il Fallimento Melegatti e Roma 2014, invece, dovranno rifondere le spese di lite del giudizio di merito ai convenuti Pinzi e EY, in quanto soccombenti.

I compensi si liquidano secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta, con applicazione per tutte le fasi di valori compresi tra i medi e i massimi tabellari.

Va, inoltre, riconosciuto l'incremento per la difesa di una parte contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, che si stima congruo nel 30%.

I convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich, siccome soccombenti, vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento e a Roma 2014 le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità alta.

Per quanto concerne l'attore, si liquidano:

- le fasi di studio e introduttiva secondo valori compresi tra i medi e i massimi tabellari;
- la fase istruttoria secondo valori medi, poiché sono state depositate esclusivamente le memorie *ex art. 183*, sesto comma, nn. 1 e 2, c.p.c. e successivamente non vi è stata partecipazione al giudizio;
- la fase decisionale secondo i valori minimi, poiché non sono state depositate né comparse conclusionali né memorie di replica e dunque l'attività difensiva è sostanzialmente circoscritta all'esame degli scritti difensivi delle controparti e della presente pronuncia.

Per quanto concerne, invece, l'interveniente, si liquidano:

- le fasi di studio e introduttiva secondo i valori medi, poiché Roma 2014 si è costituita in parte riportandosi all'attività difensiva già svolta dal Fallimento;
- le fasi istruttoria e decisionale vengono liquidate secondo valori compresi tra i medi e i massimi tabellari.

Va, inoltre, riconosciuta sia per l'attore sia per l'interveniente la maggiorazione per la difesa di una



parte contro più soggetti aventi la stessa posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, che si stima congruo nel 60%, tenuto conto della varietà e delle peculiarità delle posizioni di ciascun convenuto.

In assenza di nota spese, le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa; le spese di C.T.P., sostenute da Roma 2014 come da notule in atti, vengono riconosciute nei limiti del 50%, tenuto conto che parte dell'attività svolta si riferisce a pretese riconosciute come infondate.

Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste per il 50% a carico del Fallimento e di Roma 2014 e per il 50% a carico dei convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani, Dugatto, Martello e Gronich, tenuto conto che parte dell'attività del C.T.U. riguarda domande riconosciute come infondate.

AIG dovrà rifondere al Dugatto innanzitutto le spese processuali dell'attore e dell'interveniente poste a carico del Dugatto e ciò ai sensi dell'art. 1917, primo comma, c.c.

In secondo luogo, AIG dovrà rifondere al Dugatto le spese della chiamata in causa, avendo infondatamente resistito alla stessa.

I compensi si liquidano facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media; le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quella istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, poiché non vi è stata istruttoria relativamente alla problematica della copertura assicurativa e le argomentazioni svolte sul punto in comparsa conclusionale e memoria di replica riprendono ampiamente quanto già scritto in precedenza.

Viene riconosciuta l'applicazione di un aumento del 15% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.

Le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

La condanna va, tuttavia, circoscritta alla quota del 25% dei predetti compensi e delle predette anticipazioni, tenuto conto che il Dugatto:

- si è difeso con lo stesso procuratore della Martello e dunque l'attività difensiva a cui si riferisce il compenso è stata prestata anche nell'interesse di quest'ultima, che ha chiamato in causa la propria assicurazione;
- ha chiamato in causa anche Zurich, per cui le spese della chiamata in causa si riferiscono anche



a quest'ultima.

Non spetta il rimborso delle spese di mediazione, pur se richiesto, in quanto le stesse non sono state documentate, come sarebbe stato necessario, trattandosi di spese stragiudiziali e dunque di voce di danno emergente, il cui rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (cfr. Trib. Roma, sez. V, 12 aprile 2023, n. 5828).

Analoghe statuizioni vengono adottate per quanto riguarda i rapporti tra Lloyd's e la Martello, nonché tra Zurich e Dugatto, con la precisazione, per quanto concerne quest'ultimo rapporto, che le spese processuali del Fallimento e di Roma poste a carico del Dugatto *ex art.* 1917, primo comma, c.c. potranno essere poste a carico di Zurich soltanto se e nella misura in cui non siano coperte dalla polizza AIG, rispetto alla quale la polizza Zurich opera a secondo rischio.

A carico di Zurich andranno poste *ex art.* 1917, primo comma, c.c. le spese processuali dell'attore e dell'interveniente che i convenuti Perazzoli, Ronca, Lercari, Turco, Troiani e Gronich sono stati condannati a rifondere, nonché le spese di chiamata in causa sostenute da questi convenuti, avendo infondatamente resistito alla stessa.

I compensi vengono liquidati facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità media; le fasi di studio e introduttiva vengono liquidate secondo i valori medi, mentre quella istruttoria e decisionale secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, poiché non vi è stata istruttoria relativamente alla problematica della copertura assicurativa e le argomentazioni svolte sul punto in comparsa conclusionale e memoria di replica riprendono ampiamente quanto già scritto in precedenza.

Le anticipazioni vengono liquidate come da risultanze del fascicolo di causa.

Per quanto concerne, infine, le spese della chiamata in causa di Zurich da parte della Martello, si ritiene che le stesse debbano essere compensate tra queste parte, il Fallimento e Roma 2014.

Invero, in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (cfr., *ex multis*, Cass. n. 6144/2024).

Nel caso di specie la domanda attorea poi coltivata da Roma 2014 non è stata rigettata, ma accolta



sia pure per un importo minore e non si può nemmeno dire che la chiamata in causa di Zurich da parte della Martello fosse arbitraria, stante quanto si è detto sopra, e da ciò discende la compensazione integrale delle spese di lite tra queste parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa n. 2778/2020 R.G. promossa dal FALLIMENTO MELEGATTI S.P.A. contro PERAZZOLI EMANUELA, RONCA GILIOLA, LERCARI UMBERTO, TROIANI RUGGERO, TURCO DOMENICO, PINZI FABIO, MARTELLO PATRIZIA, DUGATTO PAOLO, GRONICH DANIELE e EY - ERNST & YOUNG S.P.A., con la chiamata in causa di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A., ZURICH INSURANCE EUROPE A.G. (già ZURICH INSURANCE PLC) e AIG EUROPE S.A. e con l'intervento di ROMA 2014 S.R.L., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- 1) rigetta tutte le domande proposte dal Fallimento Melegatti s.p.a. nei confronti dei convenuti Pinzi Fabio e EY – Ernst & Young s.p.a.;
- 2) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero e Turco Domenico, in solido tra loro, a versare al Fallimento Melegatti s.p.a. la somma di € 799.129,91, oltre rivalutazione e interessi legali – da calcolarsi dalla data del singolo esborso a quella della pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo del singolo esborso e, quanto agli interessi, sull'importo del singolo esborso progressivamente rivalutato – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- 3) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 2), i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero e Turco Domenico sono responsabili ciascuno per la quota di 1/5;
- 4) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele, in solido tra loro, a versare al Fallimento Melegatti s.p.a. la somma di € 2.442.290,55, oltre rivalutazione e interessi legali – da calcolarsi dalla data del singolo esborso a quella della pubblicazione della presente sentenza e, quanto alla rivalutazione, sull'importo del singolo esborso e, quanto agli interessi, sull'importo del singolo esborso progressivamente rivalutato – oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo



effettivo;

- 5) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 4), i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele sono responsabili ciascuno per la quota di 1/8;
- 6) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele, in solido tra loro, a versare al Fallimento Melegatti s.p.a. la somma di € 116.519,32, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata dal 7.12.2017 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma così determinata dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
- 7) accerta che, in relazione al danno liquidato al punto 6), i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele sono responsabili ciascuno per la quota di 1/7;
- 8) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele, ciascuno per la sua quota di pertinenza come accertata ai punti 3), 5) e 7), a versare al convenuto Turco Domenico le somme che quest'ultimo verserà al Fallimento Melegatti s.p.a. in eccedenza rispetto alla sua quota di responsabilità accertata ai 3), 5) e 7);
- 9) condanna AIG Europe S.A. a tenere indenne il convenuto Dugatto Paolo delle somme che quest'ultimo è stato condannato a corrispondere al Fallimento Melegatti s.p.a. come ai punti 4) e 6), nei limiti del massimale di € 2.000.000,00, con applicazione di una franchigia di € 10.000,00 e in ogni caso entro la quota di coassicurazione del 70%;
- 10) condanna Lloyd's Insurance Company S.A. a tenere indenne la convenuta Martello Patrizia delle somme che quest'ultima è stata condannata a corrispondere al Fallimento Melegatti s.p.a. come ai punti 4) e 6), nei limiti del massimale di € 5.000.000,00 per quanto concerne la polizza a primo rischio di cui al certificato n. 10518313T e di € 15.000.000,00 in eccesso per quanto concerne la polizza a secondo rischio di cui al certificato n. F1800002364 e con applicazione di una franchigia di € 10.000,00;
- 11) accerta il diritto di Lloyd's Insurance Company S.A. ad agire in regresso nei confronti dei convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Giliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco



Domenico, Dugatto Paolo e Gronich Daniele;

- 12) condanna Zurich Insurance Europe A.G. a tenere indenni i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Gigliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Dugatto Paolo e Gronich Daniele delle perdite patrimoniali conseguenti alle statuizioni di condanna adottate nei loro confronti ai punti 2), 4) e 6), nei limiti del massimale di € 1.000.000,00, oltre € 50.000,00 per ogni amministratore non esecutivo, fermo restando per questi ultimi il limite massimo aggregato di € 250.000,00, e – per quanto riguarda esclusivamente il convenuto Dugatto Paolo – al netto di quanto oggetto di manleva da parte di AIG Europe S.A. ai sensi del punto 9);
- 13) compensa le spese di lite del sequestro conservativo in corso di causa tra Roma 2014 s.r.l. e la convenuta Perazzoli Emanuela;
- 14) condanna il Fallimento Melegatti s.p.a. e Roma 2014 s.r.l. a rifondere ai convenuti Pinzi Fabio e EY – Ernst & Young s.p.a. le spese di lite del giudizio di merito, che si liquidano per ciascuno di essi in € 23.400,00 per compensi, nulla per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 15) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Gigliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele, in solido tra loro, a rifondere al Fallimento Melegatti s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 21.000,00 per compensi, € 3.474,05 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
- 16) condanna i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Gigliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele, in solido tra loro, a rifondere a Roma 2014 s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in € 26.000,00 per compensi, € 11.000,00 per spese di C.T.P., oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori tanto sui compensi del procuratore quanto sui compensi del C.T.P. come per legge;
- 17) pone definitivamente le spese di C.T.U. per la quota del 50% a carico del Fallimento Melegatti s.p.a. e di Roma 2014 s.r.l. in solido tra loro e per la restante quota del 50% a carico dei convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Gigliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico, Martello Patrizia, Dugatto Paolo e Gronich Daniele in solido tra loro;
- 18) pone a carico di AIG Europe S.A. le spese che il convenuto Dugatto Paolo deve rifondere per



spese di lite e C.T.U. a favore del Fallimento Melegatti s.p.a. e di Roma 2014 s.r.l.;

- 19) condanna AIG Europe S.A. a rifondere al convenuto Dugatto Paolo la quota del 25% delle spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 20) pone a carico di Lloyd's Insurance Company S.A. le spese che la convenuta Martello Patrizia deve rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del Fallimento Melegatti s.p.a. e di Roma 2014 s.r.l.;
- 21) condanna Lloyd's Insurance Company S.A. a rifondere alla convenuta Martello Patrizia la quota del 25% delle spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 22) pone a carico di Zurich Insurance Europe S.A. le spese che il convenuto Dugatto Paolo deve rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del Fallimento Melegatti s.p.a. e di Roma 2014 s.r.l., al netto di quanto già coperto a tale titolo da AIG Europe S.A. ai sensi del punto 18);
- 23) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere al convenuto Dugatto Paolo la quota del 25% delle spese della chiamata in causa, che si liquidano per tale quota in € 2.587,50 per compensi, € 843,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 24) pone a carico di Zurich Insurance Europe S.A. le spese che i convenuti Perazzoli Emanuela, Ronca Gigliola, Lercari Umberto, Troiani Ruggero, Turco Domenico e Gronich Daniele devono rifondere per spese di lite e C.T.U. a favore del Fallimento Melegatti s.p.a. e di Roma 2014 s.r.l.;
- 25) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere alla convenuta Perazzoli Emanuela le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 26) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere alla convenuta Ronca Gigliola le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 1.036,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per



legge;

- 27) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere al convenuto Lercari Umberto le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.372,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 28) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere al convenuto Troiani Ruggero le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 29) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere al convenuto Turco Domenico le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.399,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 30) condanna Zurich Insurance Europe S.A. a rifondere al convenuto Gronich Daniele le spese della chiamata in causa, che si liquidano in € 9.000,00 per compensi, € 3.372,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge;
- 31) compensa integralmente tra il Fallimento Melegatti s.p.a., Martello Patrizia, Zurich Insurance Europe S.A. e Roma 2014 s.r.l. le spese di lite relative alla chiamata in causa di Zurich Insurance Europe S.A. da parte di Martello Patrizia.

Venezia, 11 giugno 2025

Il Giudice estensore

dott. Fabio Doro

Il Presidente

dott.ssa Innocenza Vono

